



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1756 della Commissione, del 26 settembre 2017, recante abrogazione del regolamento (UE) n. 1013/2010 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico** 3

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1756 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2017

recante abrogazione del regolamento (UE) n. 1013/2010 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'adeguamento della capacità di pesca era disciplinato dal capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione di tale capitolo con riguardo ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce, al controllo delle entrate e delle uscite, alla raccolta di dati, allo scambio di informazioni e alla relazione annuale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e l'adeguamento e la gestione della capacità di pesca sono attualmente disciplinati dalla parte IV del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, i limiti di capacità di pesca degli Stati membri sono ora stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le norme relative alle relazioni annuali che devono essere trasmesse dagli Stati membri, le norme sulla gestione delle entrate nelle flotte nazionali e delle uscite dalle medesime nonché le norme in materia di raccolta e scambio di dati sono ora stabilite rispettivamente all'articolo 22, all'articolo 23 e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) Di conseguenza, le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1013/2010 sono sostituite da quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno sopprimere dal quadro giuridico in cui si applica tale articolo tutte le disposizioni obsolete previste dal regolamento (UE) n. 1013/2010.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1013/2010 dovrebbe pertanto essere abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1013/2010 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1757 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione da parte della Comunità economica europea a norma della decisione 81/462/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'Unione è parte del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico («protocollo di Göteborg»), a seguito della adesione alla stessa da parte della Comunità europea a norma della decisione 2003/507/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Le parti del protocollo di Göteborg hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'istituzione di nuovi obblighi di riduzione delle emissioni per alcuni inquinanti atmosferici selezionati, da conseguire entro il 2020, e l'aggiornamento dei valori limite di emissione di inquinanti atmosferici volti a ridurre le emissioni alla fonte.
- (4) Le parti presenti alla trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/1 e 2012/2 che modificano il protocollo di Göteborg.
- (5) Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo di Göteborg.
- (6) La modifica figurante nella decisione 2012/2 («modifica») richiede l'accettazione delle parti al protocollo di Göteborg a norma del suo articolo 13, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Approvazione del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).

- (7) L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dalla modifica, comprese le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/81/CE ⁽¹⁾, (UE) 2016/2284 ⁽²⁾, 2010/75/UE ⁽³⁾, (UE) 2015/2193 ⁽⁴⁾ e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 595/2009 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 715/2007 ⁽⁶⁾.
- (8) La modifica dovrebbe pertanto essere approvata a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione europea la modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico di cui alla decisione 2012/2 dell'organo esecutivo della convenzione.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo modificato ⁽⁷⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM

⁽¹⁾ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GUL 309 del 27.11.2001, pag. 22).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GUL 313 del 28.11.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GUL 188 del 18.7.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽⁷⁾ La data di entrata in vigore della modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

ALLEGATO

Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI**A. Preambolo**

1. Al secondo comma del preambolo, i termini «i composti organici volatili e i composti ridotti dell'azoto» sono sostituiti da «i composti organici volatili, i composti ridotti dell'azoto e il particolato».
2. Al terzo comma del preambolo, i termini «e il particolato» sono inseriti dopo «ozono».
3. Al quarto comma del preambolo, i termini «lo zolfo e i composti organici volatili e gli inquinanti secondari come l'ozono» sono sostituiti da «lo zolfo, i composti organici volatili, l'ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l'ozono e il particolato».
4. Tra il quarto e il quinto comma del preambolo è aggiunto il seguente comma:

«Riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Consiglio dell'Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell'ozono troposferico, in particolare nell'Artico e nelle regioni alpine,».

5. Il sesto comma del preambolo è sostituito dal seguente:

«Riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d'America stanno bilateralmente affrontando l'inquinamento transfrontaliero nell'ambito dell'Accordo sulla qualità dell'aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l'inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato,».

6. Il settimo comma del preambolo è sostituito dal seguente:

«Riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell'aria per l'ozono e il particolato e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell'aria ambiente nazionali per l'ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane,».

7. Il nono e decimo comma del preambolo sono sostituiti dai seguenti commi:

«Tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell'influenza del ciclo dell'azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici,

Consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale e dall'organizzazione per l'aviazione civile internazionale,».

8. Al quindicesimo comma del preambolo, i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

9. Al diciannovesimo comma del preambolo, i termini «e particolato, incluso nero di carbonio» sono inseriti dopo la parola «composti azotati».
10. Il ventesimo e il ventunesimo comma del preambolo sono soppressi.
11. Al ventiduesimo comma del preambolo:
 - a) i termini «e ammoniaca» sono sostituiti da «e composti ridotti dell'azoto»; e
 - b) i termini «compreso il protossido di azoto» sono sostituiti da «, compreso il protossido di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi,».
12. Nella versione inglese del testo, al ventitreesimo comma del preambolo il termine «tropospheric» è sostituito da «ground-level». [non riguarda la versione italiana].

B. Articolo 1

1. Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Con i termini “questo protocollo”, “il protocollo” e “il presente protocollo” si intende il protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con le successive modifiche;».

2. I termini, «espressi come ammoniaca (NH₃)» sono aggiunti alla fine del paragrafo 9.

3. dopo il paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«11 bis. per “particolato” o “PM” si intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (µm) (PM10), comprese quelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 µm (PM2,5);

11 ter. per “nero di carbonio” si intende un materiale carbonioso particellare particolato che assorbe la luce;

11 quater. per “precursori dell'ozono” si intendono ossidi di azoto, composti organici volatili, metano e monossido di carbonio;».

4. Al paragrafo 13, dopo il termine «atmosfera» sono inseriti i termini «o di flussi verso recettori».

5. Al paragrafo 15, i termini «composti organici volatili o ammoniaca» sono sostituiti da «composti organici volatili, ammoniaca o particolato».

6. Il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16. per “fonte fissa nuova” s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l'autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell'entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se si tratti di modifica sostanziale o meno, tenendo in considerazione fattori quali i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente.»

C. Articolo 2

1. Al primo comma:

a) è inserita la cifra «1.» prima dei termini «L'obiettivo del presente protocollo»;

b) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato»;

c) dopo i termini «salute umana» è inserito «e sull'ambiente»;

d) i termini «sui materiali e sui raccolti» sono sostituiti da «sui materiali, sui raccolti e sul clima, nel breve e lungo periodo»; e

e) dopo il termine «eutrofizzazione» è inserito, «del particolato».

2. Alla fine della lettera a), sono inseriti i termini, «che consentono il ripristino dell'ecosistema».
3. Alla fine della lettera b) sono aggiunti i termini, «che consentono il ripristino dell'ecosistema» e dopo il punto e virgola è soppresso il termine «e».
4. Alla lettera c), punto ii), i termini «Canada-wide Standard» sono sostituiti da «Canadian Ambient Air Quality Standard».
5. Dopo la lettera c) sono aggiunte le nuove lettere d), e) e f), come segue:
 - «d) per il particolato:
 - i) per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli critici di ozono descritti all'allegato I;
 - ii) per il Canada, le norme Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter; e
 - iii) per gli Stati Uniti d'America, le norme National Ambient Air Quality Standards for particular matter;
 - e) per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli critici di ammoniaca, descritti all'allegato I; e
 - f) per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli di inquinanti atmosferici accettabili per la protezione dei materiali, descritti all'allegato I.»
6. Alla fine dell'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:

«2. Un ulteriore obiettivo è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno, dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la salute umana e l'ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve periodo.»

D. Articolo 3

1. Al paragrafo 1:
 - a) i termini «limite di emissione» nella prima riga sono sostituiti da «impegno di riduzione delle emissioni»;
 - b) i termini «il limite» nella terza riga sono sostituiti da «l'impegno»; e
 - c) alla fine del paragrafo è aggiunto «Ciascuna parte, impegnandosi a ridurre le emissioni di particolato cerca di operare riduzioni, nella misura che essa ritiene opportune, nella categorie di fonti note per l'emissione di quantitativi elevati di nero di carbonio.»
2. Ai paragrafi 2 e 3, i termini «V e VI» sono sostituiti da «V, VI e X».
3. All'inizio del paragrafo 2 è inserito «Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter».
4. Sono inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una "fonte fissa esistente" a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.

2 ter. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una "nuova fonte fissa" può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.»
5. Il paragrafo 4 è soppresso.

6. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all'allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.»

7. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all'allegato XI secondo le scadenze indicate all'allegato VII.»

8. Al paragrafo 8, lettera b):

a) i termini «documento di orientamento V» e «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tale documento» sono soppressi;

b) la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo:

«È necessario rivolgere particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti significative di ammoniaca per la parte interessata.»

9. Al paragrafo 9, lettera b), i termini «ammoniaca e/o composti organici volatili che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato».

10. Al paragrafo 10, lettera b), i termini «zolfo e/o composti organici volatili» sono sostituiti da «zolfo, composti organici volatili e/o particolato».

11. Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente testo:

«Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d'America trasmettono all'organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell'allegato II.»

12. Dopo il paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«11 bis. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all'organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI.

11 ter. Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo.

11 quater. Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment).

11 quinquies. Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell'organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all'esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.»

E. Articolo 3 bis

1. È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo:

«Articolo 3 bis

Disposizioni transitorie flessibili

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'attuazione dei valori limite specificati negli allegati VI e/o VIII.

2. Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:

- a) le disposizioni specifiche di cui agli allegati VI e/o VIII per le quali la parte sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili; e
- b) un piano di attuazione che indichi il calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.

3. Il piano di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede, come requisito minimo, l'attuazione dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell'allegato VIII, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.

4. In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed esistenti, specificati all'allegato VI o all'allegato VIII, oltre il 31 dicembre 2030.

5. La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui progressi nell'attuazione dell'allegato VI e/o dell'allegato VIII. Il segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a disposizione dell'organo esecutivo.»

F. Articolo 4

1. Al paragrafo 1 i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio».
2. Al paragrafo 1, lettera a), i termini «sui bruciatori a basse emissioni e sulle buone prassi ambientali in agricoltura» sono sostituiti da «sui bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio in quanto componente del particolato».

G. Articolo 5

1. Al paragrafo 1, lettera a):
 - a) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio»; e
 - b) i termini «ai limiti nazionali di emissione o» sono sostituiti da «agli impegni di riduzione delle emissioni e».
2. Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal seguente:

«c) livelli di ozono troposferico e di particolato».
3. Al paragrafo 1, lettera d), i termini «all'articolo 6» sono sostituiti da «all'articolo 6; e».
4. Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) i miglioramenti per l'ambiente e la salute umana associati al conseguimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, elencati all'allegato II. Per i paesi che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, le informazioni relative a tali miglioramenti verranno presentate negli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.»
5. Al paragrafo 2, lettera e):
 - a) i termini «sulla salute e sull'ambiente» sono sostituiti da «sulla salute umana, sull'ambiente e sul clima»; e
 - b) i termini «associati agli» sono sostituiti da «associati alla riduzione degli».

H. Articolo 6

1. Al paragrafo 1, lettera b), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».
2. Al paragrafo 1, lettera f), i termini «dei documenti di orientamento da I a V» sono sostituiti da «degli orientamenti», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti».

3. Al paragrafo 1, lettera g), i termini «del documento di orientamento VI adottato» sono sostituiti da «degli orientamenti adottati», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti».
4. Al paragrafo 1, lettera h), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».
5. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:

 - a) le concentrazioni ambiente e i depositi di composti dello zolfo e dell'azoto
 - b) le concentrazioni ambiente di ozono, composti organici volatili e particolato; e
 - c) se possibile, le stime dei livelli di esposizione all'ozono troposferico e al particolato.

Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull'incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo.»
6. È inserito il nuovo paragrafo 2 bis, con il seguente testo:

«2 bis. Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.»

I. Articolo 7

1. Al paragrafo 1, lettera a), punto ii), i termini «paragrafo 3» sono sostituiti da «paragrafi 3 e 7».
2. Al paragrafo 1, il testo della frase introduttiva della lettera b) è sostituito da:

«b) ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP trasmette a quest'ultimo, tramite il segretario esecutivo della Commissione, le seguenti informazioni relative alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e particolato, sulla base degli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottati dall'organo esecutivo:»
3. Al paragrafo 1, lettera b), punto i), i termini «di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili» sono soppressi.
4. Al paragrafo 1, lettera b), punto ii):
 - a) i termini «di ciascuna sostanza» sono soppressi; e
 - b) la cifra «(1990)» è sostituita dai termini «indicato nell'allegato II».
5. Al paragrafo 1, lettera b), punto iii), i termini «e sugli attuali piani di abbattimento» sono soppressi.
6. Al paragrafo 1, lettera b), il punto iv), è sostituito dal seguente:

«iv) un inventario (Informative Inventory Report) che contenga informazioni dettagliate e proiezioni sulle emissioni ivi registrate;».
7. Al paragrafo 1 è aggiunta una nuova lettera b bis), con il seguente testo:

«b bis) ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica le informazioni disponibili all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera nel quadro della Convenzione, in base agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo;».
8. Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli delle emissioni, incluso per l'anno di riferimento di cui all'allegato II nonché rilevanti per la zona geografica interessata dai loro impegni di riduzione delle emissioni. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b bis), qualora l'organo esecutivo ne faccia richiesta.»

9. Al paragrafo 1, dopo la lettera c), è aggiunta una nuova lettera d), con il seguente testo:
- «d) ciascuna parte deve anche fornire, ove disponibili, i suoi inventari delle emissioni e le proiezioni relative alle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.»
10. Il testo della frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituito da:
- «Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall'organo esecutivo, l'EMEP e gli altri organi sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su:»
11. Al paragrafo 3, lettera a), i termini «particolato, incluso il nero di carbonio», sono inseriti dopo la parola «concentrazioni ambiente di».
12. Al paragrafo 3, lettera b), i termini «dell'ozono e dei suoi precursori.» sono sostituiti da «del particolato, dell'ozono troposferico e dei loro precursori;».
13. Al paragrafo 3, dopo la lettera b), sono inserite due nuove lettere, c) e d), con il seguente testo:
- «c) sugli effetti negativi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture, incluse le interazioni con i cambiamenti climatici e l'ambiente, correlati alle sostanze disciplinate dal presente protocollo, e sui progressi nell'ottenere miglioramenti per la salute umana e per l'ambiente, come specificato negli orientamenti adottati dall'organo esecutivo; e
- d) sul calcolo dei bilanci dell'azoto, dell'efficienza nell'utilizzo dell'azoto e delle eccedenze dell'azoto e relativo ai miglioramenti nella zona geografica delle attività dell'EMEP, facendo ricorso agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.»
14. Al punto 3, la frase finale è soppressa.
15. Al paragrafo 4, i termini «e di particolato» sono aggiunti alla fine del paragrafo.
16. Al paragrafo 5, i termini «le concentrazioni effettive di ozono e i livelli critici dell'ozono» sono sostituiti da «le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell'ozono e del particolato».
17. È aggiunto un nuovo paragrafo 6, con il seguente testo:
- «6. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), una parte può chiedere all'organo esecutivo l'autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:
- a) detta parte non era tenuta in precedenza a comunicare informazioni a titolo del presente protocollo, o di altri protocolli, riguardo a tale o a tali inquinanti; e
- b) l'inventario limitato comprende, come minimo, tutte le maggiori fonti puntuali dell'inquinante o degli inquinanti all'interno della zona geografica della parte o di una ZGEl pertinente.
- L'organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all'interno della comunicazione annuale della parte richiedente.»

J. **Articolo 8**

1. Alla lettera b), i termini «al particolato, incluso il nero di carbonio,» sono inseriti dopo «quelle relative».
2. Alla lettera c), i termini «composti dell'azoto e composti organici volatili,» sono sostituiti da «composti dell'azoto, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio,».
3. Dopo la lettera d), è aggiunto un nuovo paragrafo, d bis), con il seguente testo:
- «miglioramento delle conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve termine e altri effetti climatici;».

4. Alla lettera e), i termini «dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento fotochimico» sono sostituite da «dell'eutrofizzazione, dell'inquinamento fotochimico e del particolato».
5. Alla lettera f), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori dell'ozono, e particolato».
6. Alla lettera g):
 - a) i termini «azoto, composti organici volatili,» sono sostituiti da «azoto, composti organici volatili e particolato»;
 - b) i termini «compreso il relativo contributo alle concentrazioni di particolato» sono soppressi; e
 - c) i termini «i composti organici volatili e l'ozono troposferico» sono sostituiti da «i composti organici volatili, il particolato e l'ozono troposferico».
7. Alla lettera k):
 - a) i termini «all'ambiente e alla salute umana» sono sostituiti da «all'ambiente, alla salute umana e agli impatti sul clima»; e
 - b) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

K. **Articolo 10**

1. Al paragrafo 1, i termini «dei composti dello zolfo e dell'azoto» sono sostituiti da «dei composti dello zolfo e dell'azoto, del particolato».
2. Al paragrafo 2, lettera b):
 - a) i termini «gli effetti rilevanti per la salute» sono sostituiti da «gli effetti rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il clima,»; e
 - b) il termine «il particolato,» è inserito dopo «quelle riguardanti».
3. Sono inseriti i nuovi paragrafi 3 e 4, con il seguente testo:

«3. Non oltre la seconda seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l'organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio.

4. Non oltre la seconda seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l'ammoniaca nonché l'eventuale necessità di rivedere l'allegato IX.»

L. **Articolo 13**

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Adeguamenti

1. Qualsiasi parte della convenzione può proporre un adeguamento dell'allegato II del presente protocollo al fine di aggiornervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.
2. Qualsiasi parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni già elencati nell'allegato II. La proposta deve contenere documenti giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell'organo esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le parti a norma del paragrafo 4.
3. Ciascuna parte ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, può proporre adeguamenti all'allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell'allegato stesso.

4. Gli adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al segretario esecutivo della Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di adeguamento nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

5. Gli adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle riunioni dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta dell'adozione dell'adeguamento.

Articolo 13 bis

Modifiche

1. Ciascuna parte può proporre modifiche al presente protocollo.

2. Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

3. Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.

4. Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica.

5. Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.

6. Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.

7. Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):

a) le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

b) qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a); oppure

ii) ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

M. Articolo 15

È aggiunto un nuovo paragrafo 4, con il seguente testo:

«4. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.»

N. Nuovo articolo 18 bis

Un nuovo articolo 18 bis è inserito dopo l'articolo 18:

«Articolo 18 bis

Denuncia dei protocolli

Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il depositario conformemente all'articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:

- a) il protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30 % delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri;
- b) il protocollo di Sofia del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;
- c) il protocollo di Ginevra del 1991 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri;
- d) il protocollo di Oslo del 1994 relativo a un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo.»

O. Allegato II

Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«Impegni di riduzione delle emissioni

1. Gli impegni di riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo.
2. Nella tabella 1 sono riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), l'ammoniaca (NH₃) e i composti organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010.
3. Le tabelle da 2 a 6 includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO₂, NO_x, NH₃, COV e PM_{2,5} per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in percentuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005.
4. Le stime delle emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti, comunicati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo informativo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime possono essere aggiornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati sulle emissioni nell'ambito del presente protocollo. Sul sito web della convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al segretario esecutivo della Commissione.
5. Se in un dato anno una parte rileva che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un'estate particolarmente secca o di variazioni impreviste nelle attività economiche, quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a livello nazionale o in un paese confinante, essa non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l'anno in questione, per l'anno precedente all'anno considerato e per l'anno successivo, a condizione che tale media non sia superiore all'impegno assunto.

Tabella 1

Limiti di emissione dal 2010 al 2020 per le parti contraenti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010 (in migliaia di tonnellate all'anno)

	Parte contraente	Ratifica	SO ₂	NO _x	NH ₃	Composti organici volatili (COV)
1	Belgio	2007	106	181	74	144
2	Bulgaria	2005	856	266	108	185
3	Croazia	2008	70	87	30	90
4	Cipro	2007	39	23	9	14

	Parte contraente	Ratifica	SO ₂	NO _x	NH ₃	Composti organici volatili (COV)
5	Repubblica ceca	2004	283	286	101	220
6	Danimarca	2002	55	127	69	85
7	Finlandia	2003	116	170	31	130
8	Francia	2007	400	860	780	1 100
9	Germania	2004	550	1 081	550	995
10	Ungheria	2006	550	198	90	137
11	Lettonia	2004	107	84	44	136
12	Lituania	2004	145	110	84	92
13	Lussemburgo	2001	4	11	7	9
14	Paesi Bassi	2004	50	266	128	191
15	Norvegia	2002	22	156	23	195
16	Portogallo	2005	170	260	108	202
17	Romania	2003	918	437	210	523
18	Slovacchia	2005	110	130	39	140
19	Slovenia	2004	27	45	20	40
20	Spagna ^a	2005	774	847	353	669
21	Svezia	2002	67	148	57	241
22	Svizzera	2005	26	79	63	144
23	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	2005	625	1 181	297	1 200
24	Stati Uniti d'America	2004	^b	^c		^d
25	Unione europea	2003	7 832	8 180	4 294	7 585

^a Le cifre riguardano la parte europea del paese.

^b Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 16 013 000 tonnellate corte per le emissioni totali di zolfo provenienti dalla ZGEI indicata, dai 48 Stati contigui e dal Distretto di Columbia. Tale cifra è equivalente a 14 527 000 tonnellate.

^c Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 6 897 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di NO_x provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 6 257 000 tonnellate.

^d Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 4 972 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di COV provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 4 511 000 tonnellate.

Tabella 2

Impegni di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo per il 2020 e oltre

	Parti della convenzione	Livelli di emissione 2005 in migliaia di tonnellate di SO ₂	Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)
1	Austria	27	26
2	Bielorussia	79	20
3	Belgio	145	43
4	Bulgaria	777	78

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione 2005 in migliaia di tonnellate di SO₂</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
5	Canada ^a		
6	Croazia	63	55
7	Cipro	38	83
8	Repubblica ceca	219	45
9	Danimarca	23	35
10	Estonia	76	32
11	Finlandia	69	30
12	Francia	467	55
13	Germania	517	21
14	Grecia	542	74
15	Ungheria	129	46
16	Irlanda	71	65
17	Italia	403	35
18	Lettonia	6,7	8
19	Lituania	44	55
20	Lussemburgo	2,5	34
21	Malta	11	77
22	Paesi Bassi ^b	65	28
23	Norvegia	24	10
24	Polonia	1 224	59
25	Portogallo	177	63
26	Romania	643	77
27	Slovacchia	89	57
28	Slovenia	40	63
29	Spagna ^b	1 282	67
30	Svezia	36	22
31	Svizzera	17	21
32	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	706	59
33	Stati Uniti d'America ^c		
34	Unione europea	7 828	59

^a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all'interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.

^b Le cifre riguardano la parte europea del paese.

^c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.

Tabella 3

Impegni di riduzione delle emissioni per gli ossidi di azoto per il 2020 e oltre ^a

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NO₂</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
1	Austria	231	37
2	Bielorussia	171	25
3	Belgio	291	41
4	Bulgaria	154	41
5	Canada ^b		
6	Croazia	81	31
7	Cipro	21	44
8	Repubblica ceca	286	35
9	Danimarca	181	56
10	Estonia	36	18
11	Finlandia	177	35
12	Francia	1 430	50
13	Germania	1 464	39
14	Grecia	419	31
15	Ungheria	203	34
16	Irlanda	127	49
17	Italia	1 212	40
18	Lettonia	37	32
19	Lituania	58	48
20	Lussemburgo	19	43
21	Malta	9,3	42
22	Paesi Bassi ^c	370	45
23	Norvegia	200	23
24	Polonia	866	30
25	Portogallo	256	36
26	Romania	309	45
27	Slovacchia	102	36
28	Slovenia	47	39
29	Spagna ^c	1 292	41
30	Svezia	174	36
31	Svizzera ^d	94	41
32	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	1 580	55

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NO₂</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
33	Stati Uniti d'America ^e		
34	Unione europea	11 354	42

^a Le emissioni dal suolo non sono incluse nelle stime 2005 per gli Stati membri dell'UE.

^b Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.

^c Le cifre riguardano la parte europea del paese.

^d Compresa le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D).

^e Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi degli ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.

Tabella 4

Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020 e oltre

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NH₃</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
1	Austria	63	1
2	Bielorussia	136	7
3	Belgio	71	2
4	Bulgaria	60	3
5	Croazia	40	1
6	Cipro	5.8	10
7	Repubblica ceca	82	7
8	Danimarca	83	24
9	Estonia	9.8	1
10	Finlandia	39	20
11	Francia	661	4
12	Germania	573	5
13	Grecia	68	7
14	Ungheria	80	10
15	Irlanda	109	1
16	Italia	416	5
17	Lettonia	16	1
18	Lituania	39	10
19	Lussemburgo	5.0	1
20	Malta	1.6	4
21	Paesi Bassi ^a	141	13
22	Norvegia	23	8
23	Polonia	270	1

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NH₃</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
24	Portogallo	50	7
25	Romania	199	13
26	Slovacchia	29	15
27	Slovenia	18	1
28	Spagna ^a	365	3
29	Svezia	55	15
30	Svizzera	64	8
31	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	307	8
32	Unione europea	3 813	6

^a Le cifre riguardano la parte europea del paese.

Tabella 5

Impegni di riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) per il 2020 e oltre

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di COV</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
1	Austria	162	21
2	Bielorussia	349	15
3	Belgio	143	21
4	Bulgaria	158	21
5	Canada ^a		
6	Croazia	101	34
7	Cipro	14	45
8	Repubblica ceca	182	18
9	Danimarca	110	35
10	Estonia	41	10
11	Finlandia	131	35
12	Francia	1 232	43
13	Germania	1 143	13
14	Grecia	222	54
15	Ungheria	177	30
16	Irlanda	57	25
17	Italia	1 286	35
18	Lettonia	73	27
19	Lituania	84	32
20	Lussemburgo	9.8	29
21	Malta	3.3	23
22	Paesi Bassi ^b	182	8
23	Norvegia	218	40
24	Polonia	593	25

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di COV</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
25	Portogallo	207	18
26	Romania	425	25
27	Slovacchia	73	18
28	Slovenia	37	23
29	Spagna ^b	809	22
30	Svezia	197	25
31	Svizzera ^c	103	30
32	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	1 088	32
33	Stati Uniti d'America ^d		
34	Unione europea	8 842	28

^a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di COV per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.

^b Le cifre riguardano la parte europea del paese.

^c Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D).

^d Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi dei COV per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.

Tabella 6

Impegni di riduzione delle emissioni di PM_{2,5} per il 2020 e oltre

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di PM_{2,5}</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
1	Austria	22	20
2	Bielorussia	46	10
3	Belgio	24	20
4	Bulgaria	44	20
5	Canada ^a		
6	Croazia	13	18
7	Cipro	2,9	46
8	Repubblica ceca	22	17
9	Danimarca	25	33
10	Estonia	20	15
11	Finlandia	36	30
12	Francia	304	27
13	Germania	121	26
14	Grecia	56	35

	<i>Parti della convenzione</i>	<i>Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di PM_{2,5}</i>	<i>Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%)</i>
15	Ungheria	31	13
16	Irlanda	11	18
17	Italia	166	10
18	Lettonia	27	16
19	Lituania	8,7	20
20	Lussemburgo	3,1	15
21	Malta	1,3	25
22	Paesi Bassi ^b	21	37
23	Norvegia	52	30
24	Polonia	133	16
25	Portogallo	65	15
26	Romania	106	28
27	Slovacchia	37	36
28	Slovenia	14	25
29	Spagna ^b	93	15
30	Svezia	29	19
31	Svizzera	11	26
32	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	81	30
33	Stati Uniti d'America ^c		
34	Unione europea	1 504	22

^a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all'interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.

^b Le cifre riguardano la parte europea del paese.

^c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM_{2,5} relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM_{2,5} per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella.»

P. Allegato III

1. Nella frase sotto il titolo, i termini «viene inserita la seguente zona di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)» sono sostituiti da «vengono inserite le seguenti zone di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)».
2. Sono aggiunti un nuovo titolo e un nuovo paragrafo prima della voce relativa alla ZGEI della Federazione russa, con il seguente testo:

«ZGEI del Canada

La ZGEI per lo zolfo per il Canada ha una superficie di 1 milione di km² che comprende l'intero territorio delle province dell'Isola Principe Edoardo, Nuova Scozia e New Brunswick, tutto il territorio della provincia del Québec a sud di una linea retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San Lorenzo e il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James, e tutto il territorio dell'Ontario a sud di una linea retta tra il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda settentrionale del Lago Superiore.»

3. Il paragrafo sotto il titolo «ZGEI per la Federazione russa» è sostituito dal seguente paragrafo:

«La ZGEI per la Federazione russa corrisponde al territorio europeo della Federazione russa. Il territorio europeo della Federazione russa è parte del territorio russo che si trova all'interno dei confini amministrativi e geografici delle entità costituenti la Federazione russa situate nell'Europa dell'est al confine con il continente asiatico, secondo la tradizionale linea di confine che passa da nord a sud lungo la catena degli Urali, il confine con il Kazakistan, verso il Mar Caspio e poi lungo le frontiere nazionali con l'Azerbaijan e la Georgia, nel Caucaso settentrionale e fino al Mar Nero.»

Q. Allegato IV

1. Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

«Valori limite per le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

2. Ai fini della presente parte A, per "valore limite di emissione" s'intende la quantità di SO₂ (o di SO_x dove indicato) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di SO₂ (SO_x espresso come SO₂) per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m³), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.
3. È necessario verificare il rispetto dei valori limite di emissione, dei gradi minimi di desolforazione, dei gradi di recupero e dei valori limite del tenore di zolfo:
- a) le emissioni sono sorvegliate mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione media mensile convalidata non supera il valore limite, salvo indicazione contraria per la singola categoria di fonti. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera i valori limite di emissione. Ai fini della verifica può essere presa in considerazione l'inesattezza dei metodi di misurazione;
 - b) per gli impianti di combustione che applicano i gradi minimi di desolforazione di cui al punto 5, lettera a), punto ii), è necessario inoltre sorvegliare periodicamente il tenore di zolfo del carburante e informare le autorità competenti circa eventuali modifiche sostanziali del tipo di combustibile utilizzato. I tassi di desolforazione si applicano come valori medi mensili;
 - c) il rispetto del grado minimo di recupero dello zolfo è verificato mediante misurazioni periodiche o qualsiasi altro metodo appropriato dal punto di vista tecnico;
 - d) il rispetto dei valori limite di zolfo per il gasolio è verificato mediante misurazioni periodiche mirate.
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (norme CEN). Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme istituite dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (norme ISO), norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Le seguenti lettere a), b), c) e d) prevedono disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
- a) una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7 nei seguenti casi:
 - i) per un impianto di combustione che utilizza abitualmente carburante a basso tenore di zolfo, se l'operatore non è in grado di rispettare i valori limite a causa di un'interruzione della fornitura di carburante a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave;

- ii) per un impianto di combustione alimentato con combustibile solido indigeno che non può rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7, nel qual caso devono essere rispettati almeno i seguenti valori limite per i tassi di desolforazione:
- aa) impianto esistente: 50-100 MWth: 80 %;
- bb) impianto esistente: 100–300 MWth: 90 %;
- cc) impianto esistente: > 300 MWth: 95 %;
- dd) impianto nuovo: 50–300 MWth: 93 %;
- ee) impianto nuovo: > 300 MWth: 97 %;
- iii) per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;
- iv) per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
- v) per impianti di combustione esistenti che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:
- aa) per i combustibili solidi: 800 mg/m³;
- bb) per i combustibili liquidi: 850 mg/m³ per gli impianti con una potenza termica nominale non superiore a 300 MWth; 400 mg/m³ per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth;
- b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all'ampliamento oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto;
- c) le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento;
- d) nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
6. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all'interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l'SO₂ di cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l'SO₂ determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth ⁽¹⁾:

Tabella 1

Valori limite per le emissioni di SO₂ da impianti di combustione ^a

Tipo di carburante	Potenza termica (MWth)	valori limite di emissione per SO ₂ mg/m ³ ^b
Combustibili solidi	50–100	Impianti nuovi:
		400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)
		300 (torba)
		200 (biomassa)

⁽¹⁾ La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.

Tipo di carburante	Potenza termica (MW _{th})	valori limite di emissione per SO ₂ mg/m ³ ^b
		Impianti esistenti: 400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa)
	100–300	Impianti nuovi: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa)
		Impianti esistenti: 250 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa)
	> 300	Impianti nuovi: 150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (FBC: 200) 150 (torba) (FBC: 200) 150 (biomassa)
		Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (torba) 200 (biomassa)
Combustibili liquidi	50–100	Impianti nuovi: 350 Impianti esistenti: 350
	100–300	Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 250
	> 300	Impianti nuovi: 150 Impianti esistenti: 200
Combustibili gassosi in generale	> 50	Impianti nuovi: 35 Impianti esistenti: 35
Gas liquefatto	> 50	Impianti nuovi: 5 Impianti esistenti: 5
Gas da forno a coke e gas d'altoforno	> 50	Impianti nuovi: 200 per il gas d'altoforno 400 per il gas da forno a coke Impianti esistenti: 200 per il gas d'altoforno 400 per il gas da forno a coke

Tipo di carburante	Potenza termica (MW _{th})	valori limite di emissione per SO ₂ mg/m ³ ^b
Residui di raffineria gassificati	> 50	Impianti nuovi: 35
		Impianti esistenti: 800

Nota: FBC = combustione a letto fluido (circolante, a pressione, a bolle).

^a I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:

- agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;
- agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
- agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico;
- agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- ai reattori utilizzati nell'industria chimica;
- ai forni a coke a batteria,
- ai cowper;
- alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta;
- agli inceneritori di rifiuti; e
- agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

^b Il tenore di O₂ di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.

8. Gasolio:

Tabella 2

Valori limite per il tenore di zolfo nel gasolio ^a

	tenore di zolfo (% in peso)
Gasolio	< 0,10

^a Per "gasolio" si intende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui al codice NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86. I combustibili diesel, ossia i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma, sono esclusi dalla presente definizione. La definizione non comprende inoltre i combustibili utilizzati in veicoli stradali e non stradali e nei trattori agricoli.

9. Raffinerie di olio minerale e di gas:

Unità di recupero dello zolfo: per impianti che producono oltre 50 Mg di zolfo al giorno:

Tabella 3

Valore limite espresso come grado minimo di recupero dello zolfo delle unità di recupero dello zolfo

Tipo di impianto	Grado minimo di recupero dello zolfo (%) ^a
Impianto nuovo	99,5
Impianto esistente	98,5

^a Il grado di recupero dello zolfo è dato dalla percentuale dell'H₂S importato che viene convertita in zolfo elementare, come media annuale.

10. Produzione di biossido di titanio:

Tabella 4

Valori limite per le emissioni di SO_x derivanti dalla produzione di biossido di titanio (media annua)

<i>Tipo di impianto</i>	<i>valori limite di emissione per SO_x (espresso come SO₂) (kg/t di TiO₂)</i>
Procedimento al solfato, emissioni totali	6
Procedimento con cloruro, emissioni totali	1,7

B. Canada

11. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
- Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Act, 1999. SOR/2011-34;
 - Proposed Regulation, Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
 - New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
 - National Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072;
 - Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.

C. Stati Uniti d'America

12. I valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
- Electric Utility Steam Generating Units — 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti D e Da;
 - Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;
 - Sulphuric Acid Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte H;
 - Petroleum Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
 - Primary Copper Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;
 - Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;
 - Primary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
 - Stationary Gas Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
 - Onshore Natural Gas Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LLL;
 - Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb;
 - Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
 - Stationary Combustion Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK;
 - Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
 - Commercial and Industrial Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC;
 - Other Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE.»

R. Allegato V

Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

«Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

2. Ai fini della presente parte A, per "valore limite di emissione" s'intende la quantità di NO_x (somma di NO e NO₂ espressa come NO₂) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di NO_x per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m³), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.
3. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi tramite misurazioni per NO_x o mediante calcoli o tramite una combinazione di questi due metodi che raggiunga almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione media mensile convalidata non supera tali valori. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite di emissione. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 6:
 - a) una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 6 nei seguenti casi:
 - i) per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;
 - ii) per gli impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
 - iii) per impianti di combustione esistenti, che non siano turbine a gas onshore (contemplate al punto 7), che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:
 - aa) per combustibili solidi: 450 mg/m³;
 - bb) per combustibili liquidi: 450 mg/m³;
 - b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 6 si applicano all'ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto;
 - c) le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;

- d) nel caso di impianti di combustione multicomcombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all'interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l'NO_x di cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l'NO_x determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
6. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth ⁽¹⁾:

Tabella 1

Valori limite per le emissioni di NO_x da impianti di combustione ^a

<i>Tipo di carburante</i>	<i>Potenza termica (MWth)</i>	<i>Valori limite di emissione per NO_x (mg/m³) ^b</i>
Combustibili solidi	50–100	Impianti nuovi:
		300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)
		450 (lignite polverizzata)
		250 (biomassa, torba)
		Impianti esistenti:
		300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)
	450 (lignite polverizzata)	
	300 (biomassa, torba)	
	100–300	Impianti nuovi:
		200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)
200 (biomassa, torba)		
Impianti esistenti:		
200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)		
250 (biomassa, torba)		
> 300	Impianti nuovi:	
	150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (generale)	
	150 (biomassa, torba)	
	200 (lignite polverizzata)	
	Impianti esistenti:	
	200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)	
200 (biomassa, torba)		
Combustibili liquidi	50–100	Impianti nuovi: 300
		Impianti esistenti: 450
	100–300	Impianti nuovi: 150
		Impianti esistenti:
200 (generale)		
Impianti esistenti all'interno di raffinerie e impianti chimici:		
450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale)		

⁽¹⁾ La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.

Tipo di carburante	Potenza termica (MW _{th})	Valori limite di emissione per NO _x (mg/m ³) ^b
	> 300	Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 150 (generale) Impianti esistenti all'interno di raffinerie e impianti chimici: 450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale (< 500 MW _{th}))
Gas naturale	50–300	Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100
	> 300	Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100
Altri combustibili gassosi	> 50	Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 300

- ^a I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
- agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali,
 - agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione,
 - agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico,
 - agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo,
 - ai reattori utilizzati nell'industria chimica,
 - ai forni a coke a batteria,
 - ai cowper,
 - alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta,
 - agli inceneritori di rifiuti, e
 - agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

- ^b Il tenore di O₂ di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.

7. Turbine a combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MW_{th}; i valori limite di emissione di NO_x espressi come mg/Nm³ (con un tenore di O₂ di riferimento del 15 %) devono essere applicati a un'unica turbina. I valori limite di emissione della tabella 2 si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %.

Tabella 2

Valori limite delle emissioni di NO_x rilasciate da turbine a combustione onshore (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — Combined Cycle Gas turbines, CCGT)

Tipo di carburante	Potenza termica (MW _{th})	Valori limite di emissione per NO _x (mg/m ³) ^a
Combustibili liquidi (distillati medi e leggeri)	> 50	Impianti nuovi: 50 Impianti esistenti: 90 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno)
Gas naturale ^b	> 50	Impianti nuovi: 50 (generale) ^d Impianti esistenti: 50 (generale) ^{c d} 150 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno)

<i>Tipo di carburante</i>	<i>Potenza termica (MWth)</i>	<i>Valori limite di emissione per NO_x (mg/m³)^a</i>
Altri gas	> 50	Impianti nuovi: 50 Impianti esistenti: 120 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1 500 ore all'anno)

^a Le turbine a gas per casi di emergenza in funzione per meno di 500 ore all'anno sono escluse.

^b Il gas naturale è metano presente in natura che contiene non più del 20 % (in volume) di gas inerti ed altri costituenti.

^c 75 mg/m³ nei casi elencati di seguito, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:

- turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di efficienza globale superiore al 75 %;
- turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado medio annuo di efficienza elettrica globale superiore al 55 %;
- turbine a gas per trasmissioni meccaniche.

^d Per quelle turbine a gas che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alla nota c) in calce, ma con un grado di efficienza superiore al 35 %, determinato alle condizioni ISO di carico di base, il valore limite di emissione di NO_x sarà pari a $50 \times \eta / 35$, dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

8. Produzione di cemento:

Tabella 3

Valori limite per le emissioni di NO_x derivanti dalla produzione di clinker di cemento^a

<i>Tipo di impianto</i>	<i>Valore limite di emissione per NO_x (mg/m³)</i>
Generale (impianti esistenti e nuovi)	500
Forni Lepol e forni rotativi lunghi nei quali nessun rifiuto viene coincenerito	800

^a Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di O₂ di riferimento è pari al 10 %.

9. Motori fissi

Tabella 4

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte da motori fissi nuovi

<i>Tipo di motore, potenza, specifiche del combustibile</i>	<i>Valore limite di emissione^{a b c} (mg/m³)</i>
Motori a gas > 1 MWth	
Motori ad accensione comandata (= a ciclo Otto) per tutti i combustibili gassosi	95 (a combustione magra perfezionata) 190 (a combustione magra standard o a combustione ricca con catalizzatore)
Motori a doppia alimentazione > 1 MWth	
In modalità a gas (per tutti i combustibili gassosi)	190
In modalità liquida (per tutti i combustibili liquidi) ^d	
1–20 MWth	225
> 20 MWth	225
Motori diesel > 5 MWth	
(accensione spontanea)	
Regime basso (< 300 giri/min) / medio (300–1 200 giri/min)	
5–20 MWth	

Tipo di motore, potenza, specifiche del combustibile	Valore limite di emissione ^{a b c} (mg/m ³)
Olio combustibile pesante (HFO) e bio-oli	
Olio combustibile leggero (LFO) e gas naturale (GN)	225
> 20 MWth	190
HFO e bio-oli	190
LFO e GN	190
Regime alto (>1 200 giri/min)	190

Nota: Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15 % (!).

^a Questi valori non sono applicabili a motori in funzione per meno di 500 ore all'anno.

^b Qualora non fosse attualmente possibile applicare la riduzione catalitica selettiva (RCS) per ragioni tecniche e logistiche (ad esempio su isole remote o dove non possa essere garantita la disponibilità di quantità sufficienti di combustibile di alta qualità), può essere applicato un periodo di transizione di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per una parte, per motori diesel e motori a doppia alimentazione. Nel corso di questo periodo si applicano i seguenti valori limite di emissione:

— Motori a doppia alimentazione: 1,850 mg/m³ in modalità liquida; 380 mg/m³ in modalità a gas;

— Motori diesel — Regime basso (< 300 giri/min) e medio (300-1 200 rpm): 1 300 mg/m³ per i motori tra 5 e 20 MWth; 1,850 mg/m³ per i motori > 20 MWth;

— Motori diesel — Regime alto (> 1 200 rpm): 750 mg/m³.

^c I motori in funzione tra 500 e 1 500 ore operative all'anno possono essere esonerati dal rispetto di questi valori limite di emissione nel caso in cui applichino misure primarie per limitare le emissioni di NO_x e soddisfino i valori limite di emissione di cui alla nota in calce b);

^d Una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ma che debbano ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per tale motivo dovrebbero essere dotati di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo nei casi in cui vi sia un'assoluta necessità di continuare le forniture di energia.

10. Impianti di sinterizzazione per minerali di ferro:

Tabella 5

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte da impianti di sinterizzazione per minerali di ferro

Tipo di impianto	Valore limite di emissione per NO _x (mg/m ³)
Impianti di sinterizzazione: impianto nuovo	400
Impianti di sinterizzazione: impianto esistente	400

^(a) Produzione e lavorazione di metalli: impianti per l'arrostimento o la sinterizzazione di minerali metalliferi, impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la colata continua, aventi una capacità superiore a 2,5 Mg/ora, impianti per la lavorazione dei metalli ferrosi (laminatoi a caldo > 20 Mg/ora di acciaio grezzo).

^(b) In deroga al punto 3, questi valori limite di emissione dovrebbero essere considerati come media su un periodo di tempo significativo.

11. Produzione di acido nitrico:

Tabella 6

Valori limite per le emissioni di NO_x derivanti dalla produzione di acido nitrico, escluse le unità di concentrazione degli acidi

Tipo di impianti	Valore limite di emissione per NO _x (mg/m ³)
Impianti nuovi	160
Impianti esistenti	190

⁽¹⁾ Il fattore di conversione dai valori limite nel protocollo attuale (al 5 % di tenore di ossigeno) è 2,66 (16/6).

Pertanto, il valore limite di:

— 190 mg/m³ al 15 % di O₂ corrispondono a 500 mg/m³ al 5 % di O₂;

— 95 mg/m³ al 15 % di O₂ corrispondono a 250 mg/m³ al 5 % di O₂;

— 225 mg/m³ al 15 % di O₂ corrispondono a 600 mg/m³ al 5 % di O₂;

B. Canada

12. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di NO_x tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
- a) New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
 - b) National Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072;
 - c) National Emission Guidelines for Cement Kilns. PN1284;
 - d) National Emission Guidelines for Industrial/Commercial Boilers and Heaters. PN1286;
 - e) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085;
 - f) Management Plan for Nitrogen Oxides (NO_x) and Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I. PN1066;
 - g) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.

C. Stati Uniti d'America

13. I valori limite per ridurre le emissioni di No_x prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
- a) Coal-fired Utility Units — 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 76;
 - b) Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;
 - c) Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Db;
 - d) Nitric Acid Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte G;
 - e) Stationary Gas Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
 - f) Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb;
 - g) Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
 - h) Petroleum Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
 - i) Stationary Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJJ;
 - j) Stationary Internal Combustion Engines — Compression Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII;
 - k) Stationary Combustion Turbines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK;
 - l) Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
 - m) Portland Cement — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;
 - n) Commercial and Industrial Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC;
 - o) Other Solid Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE.»

S. Allegato VI

Il testo dell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«Valori limite per i composti organici volatili prodotti da fonti fisse

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

2. Questa parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti organici volatili (COV) elencate nei punti da 8 a 22, in appresso. Non sono compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori soglia sono indicati nelle tabelle settoriali che compaiono di seguito che si riferiscono, generalmente, al consumo di solventi o alla portata massica delle emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi o la portata massica delle emissioni delle suddette attività vengono sommati. Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati viene applicato il valore limite predeterminato.

3. Ai fini della parte A del presente allegato s'intende per:

- a) "deposito e distribuzione di benzina": il caricamento di autocarri, vagoni ferroviari, chiatte e navi marittime presso i depositi e le stazioni di spedizione di olio minerale delle raffinerie, inclusi i veicoli che fanno rifornimento alle stazioni di servizio;
- b) "rivestimento adesivo": qualsiasi attività mediante la quale si applica un adesivo alla superficie, ad esclusione del rivestimento e della laminazione adesivi associati ai processi di stampa e alla laminazione del legno e della plastica;
- c) "laminazione del legno e della plastica": qualsiasi attività che faccia aderire l'uno all'altra legno e/o plastica per la produzione di laminati;
- d) "attività di rivestimento": qualsiasi attività che comporta una singola applicazione o molteplici applicazioni di uno strato continuo di rivestimento su:
 - i) veicoli nuovi definiti come veicoli di categoria M1 e di categoria N1, a condizione che siano rivestiti presso lo stesso impianto dei veicoli di categoria M1;
 - ii) cabine di autocarri, definite come cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 ed N3;
 - iii) furgoni e autocarri definiti come veicoli di categoria N1, N2 ed N3, escluse le cabine degli autocarri;
 - iv) autobus definiti come veicoli di categoria M2 ed M3;
 - v) altre superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
 - vi) superfici di legno;
 - vii) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta; e
 - viii) cuoio.

Questa categoria di fonti non comprende il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento prevede una fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono invece incluse le attività di stampa svolte come attività separate. Nella definizione, s'intende per:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg,
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma non superiore a 12 Mg,
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg;

e) "verniciatura in continuo" (coil coating): qualsiasi attività intesa a rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo;

- f) "pulitura a secco": qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto per la pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e aloni nell'industria tessile e dell'abbigliamento;
- g) "fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi": la fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di prodotti intermedi, a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la predispersione, l'ottenimento di una certa viscosità o colore e l'imballaggio del prodotto finale in un contenitore;
- h) "stampa": qualsiasi attività di riproduzione di un testo e/o di immagini nella quale, grazie ad un vettore di immagine, l'inchiostro è trasferito su una superficie e nella quale si applicano i seguenti sottoprocessi:
- i) "flessografia": un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che seccano mediante evaporazione;
 - ii) stampa heat-set web offset: un'attività di stampa con sistema a bobina ed essiccazione a caldo, con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per scaldare il materiale stampato;
 - iii) rotocalcografia per editoria: rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
 - iv) rotocalcografia: attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;
 - v) attività di stampa con sistema a bobina: l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che si asciugano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati;
 - vi) laminazione associata all'attività di stampa: si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
 - vii) verniciatura: attività mediante la quale una vernice o un rivestimento adesivo vengono applicati a un materiale flessibile per sigillare successivamente il materiale di imballaggio;
- i) "fabbricazione di prodotti farmaceutici": sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi;
- j) "conversione di gomma naturale o sintetica": qualsiasi attività di miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altre attività per la lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere il prodotto finale;
- k) "pulitura delle superfici": qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerata un'attività di pulitura delle superfici qualsiasi attività di pulitura costituita da più fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. L'attività riguarda la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature utilizzate per i processi;
- l) "condizioni standard": una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa;
- m) "composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

- n) "composto organico volatile" (COV): qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni d'uso particolari;
- o) "solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, e che non subisca una trasformazione chimica, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, oppure come dissolventi, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o preservante;
- p) "scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti COV o altri inquinanti, emessi nell'atmosfera da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m³/h in condizioni standard;
- q) "estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli vegetali": attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali;
- r) "finitura di veicoli": qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per:
- i) il rivestimento originale dei veicoli stradali, o di parti di essi, con materiali tipo finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o il rivestimento dei rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - ii) non rientra nel campo di applicazione del presente allegato la finitura dei veicoli definita quale rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell'impianto di produzione. I prodotti impiegati nel quadro di questa attività sono presi in considerazione nell'allegato XI;
- s) "impregnazione del legno": qualsiasi attività di applicazione di preservanti al legno;
- t) "rivestimento di filo per avvolgimento": qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.;
- u) "emissione fuggitiva": qualsiasi emissione, non contenuta negli scarichi gassosi, di COV nell'atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le emissioni non catturate di COV rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni fuggitive possono essere calcolati in base a un piano di gestione dei solventi (cfr. l'appendice I del presente allegato);
- v) "emissioni totali di COV": la somma delle emissioni fuggitive di COV e delle emissioni di COV contenute negli scarichi gassosi;
- w) "quantità immessa": la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono calcolati ogniqualvolta vengono utilizzati per svolgere l'attività;
- x) "valore limite di emissione" (VLE): la quantità massima di COV (tranne il metano) emessa da un impianto che non deve essere superata durante il normale esercizio. Per lo scarico gassoso, tale valore è calcolato in termini di massa di COV per volume di scarico gassoso (espresso, se non indicato diversamente, come mg C/m³), in condizioni standard di temperatura e pressione del gas a secco. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. I valori limite di emissione per lo scarico gassoso sono indicati con la sigla VLEc; i valori limite di emissione per le emissioni fuggitive sono indicati con la sigla VLEf;
- y) "normale esercizio": tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni di avvio e di chiusura e la manutenzione dell'impianto;
- z) "sostanze pericolose per la salute umana": si dividono in due categorie:
- i) COV alogenati che presentano potenziali rischi di effetti irreversibili; e
 - ii) sostanze pericolose che si sono cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo o che possono provocare cancro, possibili alterazioni genetiche ereditarie, cancro per inalazione, ridurre la fertilità o provocare danni ai feti:
- aa) "fabbricazione di calzature": qualsiasi attività per la produzione di calzature o di parte di esse;

- bb) "consumo di solventi": il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile o qualsiasi altro periodo di dodici mesi, dal quale è detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.
4. Devono risultare soddisfatte le seguenti prescrizioni:
- a) le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli ⁽¹⁾ che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido. Per le emissioni negli scarichi gassosi, in caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione media mensile convalidata non supera i valori limite. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su tutte le misurazioni o su tutte le altre procedure svolte nel corso di un esercizio di sorveglianza non supera i valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. I valori limite delle emissioni totali e fuggitive si applicano come valori medi annui;
- b) le concentrazioni di inquinanti atmosferici in condotte di gas sono misurate in maniera rappresentativa. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Per i gas di scarico contenenti sostanze nocive per la salute umana si applicano i seguenti valori limite di emissione:
- a) 20 mg/m³ (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli scarichi di COV alogenati ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: "sospettato di provocare il cancro" e/o "sospettato di provocare alterazioni genetiche", nei casi in cui il flusso di massa della somma dei composti considerati è superiore o uguale a 100 g/h;
- b) 2 mg/m³ (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli scarichi di COV ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: "può provocare il cancro", "può provocare alterazioni genetiche", "può provocare il cancro se inalato", "può nuocere alla fertilità", "può nuocere al feto", nei casi in cui il flusso di massa della somma dei composti considerati è uguale o superiore a 10 g/h.
6. Per le fonti elencate nei punti da 9 a 22, nel caso in cui si dimostri che per un singolo impianto non sia tecnicamente né economicamente fattibile il rispetto del valore limite per le emissioni fuggitive (VLEf), una parte può esentare tale impianto sempreché non si prevedano rischi per la salute umana o per l'ambiente e vengano utilizzate le migliori tecniche disponibili.
7. I valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui al punto 3 sono specificati come indicato nei punti da 8 a 22 in appresso.
8. Deposito e distribuzione di benzina:
- a) gli impianti di deposito di benzina presso i terminali, quando superano i valori limite indicati nella tabella 1, devono corrispondere a una delle seguenti categorie:
- i) cisterne a tetto fisso collegate a un dispositivo di recupero dei vapori in conformità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 1; oppure
- ii) impianti progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta stagna in modo da rispondere ai requisiti in termini di riduzione delle emissioni di cui alla tabella 1;
- b) in deroga ai requisiti summenzionati, le cisterne a tetto fisso che erano in servizio anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non sono collegate a un dispositivo di recupero dei vapori, devono essere equipaggiate con un dispositivo primario a tenuta stagna con un'efficienza di riduzione delle emissioni del 90 %.

⁽¹⁾ I metodi di calcolo si rifletteranno negli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.

Tabella 1

Valori limite per le emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina, escluso il caricamento di navi marittime (fase I)

Attività	Valore soglia	Valore limite di emissione o rendimento in termini di riduzione delle emissioni
Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali	Flusso annuo di benzina pari a 5 000 m ³	10g COV/m ³ , metano incluso ^a
Impianti di deposito presso i terminali	Terminali già esistenti o aree di stoccaggio con un flusso di benzina pari o superiore a 10 000 Mg/anno	95 wt- % ^b
	Nuovi terminali (senza soglie tranne per i terminali situati in isole remote di piccole dimensioni con un flusso inferiore a 5 000 Mg/anno)	
Stazioni di servizio	Flusso di benzina superiore a 100 m ³ /anno	0,01wt- % del flusso ^c

^a Il vapore spostato durante il riempimento dei serbatoi di deposito della benzina viene trasferito in altri serbatoi di deposito o nell'impianto di abbattimento, che in entrambi i casi devono rispettare i valori limite riportati nella tabella precedente.

^b L'efficienza in termini di riduzione delle emissioni è espresso in percentuale rispetto a quello di una cisterna similare a tetto fisso priva di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia una cisterna a tetto fisso dotata solo di valvola limitatrice di pressione).

^c I vapori spostati durante le operazioni di consegna della benzina negli impianti di deposito presso le stazioni di servizio e nelle cisterne a tetto fisso, entrambi adibiti al deposito temporaneo di vapori, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente. In queste condizioni, non è richiesta un'ulteriore sorveglianza del rispetto del valore limite.

Tabella 2

Valori limite per le emissioni di COV per il rifornimento di automobili in stazioni di servizio (fase II)

Valori soglia	Efficienza minima per la cattura dei vapori wt-% ^a
Nuova stazione di servizio, il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m ³ /anno	Uguale o superiore all'85 % wt- % con un rapporto vapori/benzina uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05 (v/v).
Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 3 000 m ³ /anno a partire dal 2019	
Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m ³ /anno e che è oggetto di una ristrutturazione completa	

^a L'efficienza di cattura dei sistemi deve essere certificata dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione.

9. Rivestimenti adesivi:

Tabella 3

Valori limite per rivestimenti adesivi

Attività e soglia	Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)
Fabbricazione di calzature (consumo di solventi > 5 Mg/anno)	COV 25g ^a / paio di calzature

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 5-15 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^b C/m ³ VLEf = 25 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^b C/m ³ VLEf = 20 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^c C/m ³ VLEf = 15 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato

^a I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi di solventi emessi per un paio completo di calzature prodotto.
^b Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m³.
^c Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 100 mg C/m³.

10. Laminazione del legno e delle plastiche

Tabella 4

Valori limite per la laminazione del legno e delle plastiche

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (annui)</i>
Laminazione del legno e delle plastiche (consumo di solventi > 5 Mg/anno)	valori limite di emissione totali di 30 g di COV/m ² di prodotto finale

11. Attività di rivestimento (industria del rivestimento dei veicoli):

Tabella 5

Valori limite per le attività di rivestimento nell'industria automobilistica

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV^a (annui per i valori limite di emissione totali)</i>
Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (di consumo di solventi > 15 mg/anno e ≤ 5 000 prodotti rivestiti/anno o > 3 500 telai costruiti)	90 g COV/m ² o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m ²
Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti:</i> 60 g COV/m ² o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m ² <i>Impianti nuovi:</i> 45 g COV/m ² o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m ²
Fabbricazione di autovetture (M1, M2) (consumo di solventi > 200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno)	35 g COV/m ² o 1 kg/carrozzeria + 26 g/m ² ^b
Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi > 15 Mg/anno; e ≤ 5 000 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti:</i> 85 g COV/m ² <i>Impianti nuovi:</i> 65 g COV/m ²

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV^a (annui per i valori limite di emissione totali)</i>
Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi: 15-200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti: 75 g COV/m²</i> <i>Impianti nuovi: 55 g COV/m²</i>
Fabbricazione di cabine di autocarri (N1, N2, N3) (consumo di solventi: > 200 Mg/anno; e > 5 000 prodotti rivestiti/anno)	55 g COV/m ²
Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15 Mg/anno; e ≤ 2 500 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti: 120 g COV/m²</i> <i>Impianti nuovi: 90 g COV/m²</i>
Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15–200 Mg/anno; e > 2 500 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti: 90 g COV/m²</i> <i>Impianti nuovi: 70 g COV/m²</i>
Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 200 Mg/anno; e > 2 500 prodotti rivestiti/anno)	50 g COV/m ²
Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 15 Mg/anno e ≤ 2 000 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti: 290 g COV/m²</i> <i>Impianti nuovi: 210 g COV/m²</i>
Fabbricazione di autobus (consumo di solventi 15-200 Mg/anno; e > 2 000 prodotti rivestiti/anno)	<i>Impianti esistenti: 225 g COV/m²</i> <i>Impianti nuovi: 150 g COV/m²</i>
Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 200 Mg/anno e > 2 000 prodotti rivestiti/anno)	150 g COV/m ²

^a I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi (g) di solventi organici emessi per metro quadrato (m²) di superficie del prodotto. La superficie del prodotto è definita come la superficie calcolata sulla base del rivestimento totale mediante elettroforesi e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo, rivestite con gli stessi rivestimenti. La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula: (2 × peso totale della scocca)/(spessore medio della lamiera × densità della lamiera). Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totali si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché ai solventi utilizzati per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.

^b Per gli impianti esistenti, ottenere questi livelli può comportare effetti incrociati, elevati costi di capitale e lunghi periodi di ammortamento degli investimenti. Per ottenere una riduzione importante delle emissioni di COV è necessario cambiare il sistema di verniciatura e/o il sistema per la stesura della vernice e/o il sistema di essiccazione; questo comporta generalmente il ricorso a un nuovo impianto o la ristrutturazione completa di un reparto di verniciatura e richiede un notevole investimento di capitali.

12. Attività di rivestimento (metalli, prodotti tessili, tessuti, pellicole, plastiche, carte e rivestimenti di superfici di legno):

Tabella 6

Valori limite per le attività di rivestimento in vari settori industriali

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Rivestimento del legno (consumo di solventi: 15-25 Mg/anno)	VLEc = 100 ^a mg C/m ³ VLEf = 25 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato

Attività e soglia	Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)
Rivestimento del legno (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento</p> <p>VLEf = 20 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento</p> <p>VLEf = 15 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,75 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento di metallo e plastica (consumo di solventi 5-15 Mg/anno)	<p>VLEc = 100^{a b} mg C/m³</p> <p>VLEf = 25^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di prodotti tessili, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per tessili, cfr. stampa) (consumo di solventi 5-15 Mg/anno)	<p>VLEc = 100^{a b} mg C/m³</p> <p>VLEf = 25^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento di tessuti, tessuti, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per prodotti tessili, cfr. stampa) consumo di solventi > 15 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento^{b c}</p> <p>VLEf = 20^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi 15-200 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento^b</p> <p>VLEf = 20^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento^b</p> <p>VLEf = 20^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,35 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rivestimento di superfici metalliche 15-200 Mg/anno)	<p>VLEc = 50 mg C/m³ per l'essiccazione e 75 mg C/m³ per il rivestimento^b</p> <p>VLEf = 20^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p> <p>Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Rivestimento di superfici metalliche (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg C/m ³ per l'essiccazione e 75 mg C/m ³ per il rivestimento ^b VLEf = 20 ^b wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,33 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
^a I valori limite di emissione si applicano ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione in condizioni di confinamento.	
^b Se non è possibile riprodurre condizioni di confinamento per le attività di rivestimento (costruzione di imbarcazioni, rivestimento di aeromobili, ecc.), gli impianti possono essere esentati dal rispetto di questi valori. In tal caso si farà ricorso al piano di riduzione, a meno che questa opzione non sia né tecnicamente né economicamente fattibile. In tal caso, viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.	
^c Se per il rivestimento di tessuti si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite per le attività di essiccazione e rivestimento, insieme, è di 150 mg C/m ³ .	

13. Attività di rivestimento (cuoio e filo per avvolgimento):

Tabella 7

Valori limite per il rivestimento del cuoio e del filo per avvolgimento

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali)</i>
Attività di rivestimento del cuoio nell'arredamento e nella pelletteria particolare per piccoli prodotti di consumo come borse, cinture, portafogli, ecc. (consumo di solventi > 10 Mg/anno)	Valore limite di emissione totale di 150 g/m ²
Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi 10-25 Mg/anno)	Valore limite di emissione totale di 85 g/m ²
Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi > 25 Mg/anno)	Valore limite di emissione totale di 75 g/m ²
Rivestimento di filo per avvolgimento (consumo di solventi > 5 Mg/anno)	Il valore limite di emissione totale di 10g/kg si applica alle installazioni dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm. Il valore limite di emissione totale di 5 g/kg si applica a tutte le altre installazioni

14. Attività di rivestimento (verniciatura in continuo, coil coating):

Tabella 8

Valori limite per la verniciatura in continuo (coil coating)

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Impianto esistente (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^a C/m ³ VLEf = 10 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
Impianto esistente (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^a C/m ³ VLEf = 10 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Nuovo impianto (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg C/m ^a ^a VLEf = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
Nuovo impianto (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	VLEc = 50 mg ^a C/m ³ VLEf = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato

^a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m³.

15. Pulitura a secco:

Tabella 9

Valori limite per la pulitura a secco

<i>Attività</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV^{a b} (annuo per valori limite di emissione totali)</i>
Impianti nuovi ed esistenti	Valore limite di emissione totale di 20 g VOC/kg

^a Valore limite per le emissioni di COV totali calcolati come massa di emissioni di COV per massa di prodotto pulito e asciugato.
^b Questo livello di emissioni può essere ottenuto utilizzando, come minimo, macchine di tipo IV o più efficienti.

16. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi:

Tabella 10

Valori limite per fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Impianti nuovi ed esistenti con un consumo di solventi tra 100 e 1 000 Mg/anno	VLEc = 150 mg C/m ³ VLEf ^a = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata
Impianti nuovi ed esistenti con consumo di solventi > 1 000 Mg/anno	VLEc = 150 mg C/m ³ VLEf ^a = 3 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 3 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata

^a Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela per rivestimenti in un contenitore sigillato.

17. Attività di stampa (flessografia, stampa heat-set web offset, rotocalcografia, ecc.)

Tabella 11

Valori limite per le attività di stampa

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 15-25 Mg/anno)	VLEc = 100 mg C/m ³ VLEf = 30 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata ^a
Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno)	Impianti nuovi ed esistenti VLEc = 20 mg C/m ³ VLEf = 30 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata ^a
Stampa heat-set offset (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	Per macchine da stampa nuove e ammodernate Valore limite di emissione totale = 10 wt- %, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzata ^a Per macchine da stampa esistenti Valore limite di emissione totale = 15 wt- %, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzata ^a
Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi: 25-200 Mg/anno)	Per impianti nuovi VLEc = 75 mg C/m ³ VLEf = 10 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata <i>Oppure</i> valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Per impianti esistenti VLEc = 75 mg C/m ³ VLEf = 15 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata <i>Oppure</i> valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato
Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	Per impianti nuovi Valore limite di emissione totale = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Per impianti esistenti Valore limite di emissione totale = 7 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata
Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 15-25 Mg/anno)	VLEc = 100 mg C/m ³ VLEf = 25 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata <i>Oppure</i> valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato

Attività e soglia	Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)
Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) e serigrafia rotativa (consumo di solventi: > 30 Mg/anno)	<p>VLEc = 100 mg C/m³</p> <p>VLEf = 20 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata</p> <p>Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,0 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>
Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: > 200 Mg/anno)	<p>Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di ossidazione:</p> <p>Valore limite di emissione totale = 0,5 kg VOC/kg del prodotto solido utilizzato</p> <p>Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di adsorbimento del carbonio:</p> <p>Valore limite di emissione totale = 0,6 kg VOC/kg del prodotto solido utilizzato</p> <p>Per impianti misti già esistenti dove alcuni macchinari esistenti potrebbero non essere collegati a un inceneritore o a un sistema di recupero dei solventi:</p> <p>Le emissioni provenienti da macchinari collegati a sistemi di ossidazione o di adsorbimento del carbonio sono inferiori ai limiti di emissione di, rispettivamente, 0,5 o 0,6 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato.</p> <p>Per macchinari non collegati a un sistema di trattamento dei gas: utilizzare prodotti a basso tenore o privi di solventi, collegare i macchinari a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi se si dispone di capacità di riserva, riservando, di preferenza, l'utilizzo di prodotti ad alto tenore di solventi alle macchine collegate a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi.</p> <p>Emissioni totali inferiori a 1,0 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato</p>

^a Per il calcolo delle emissioni fuggitive non si tiene conto del residuo di solvente nel prodotto finito.

18. Fabbricazione di prodotti farmaceutici:

Tabella 12

Valori limite per la fabbricazione di prodotti farmaceutici

Attività e soglia	Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)
Nuovi impianti (consumo di solventi > 50 Mg/anno)	<p>VLEc = 20 mg C/m³ ^{a b}</p> <p>VLEf = 5 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata ^b</p>
Impianti esistenti (consumo di solventi > 50 Mg/anno)	<p>VLEc = 20 mg C/m³ ^{a c}</p> <p>VLEf = 15 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata ^c</p>

^a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m³.

^b Si può applicare un valore limite totale pari al 5 % della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf.

^c Si può applicare un valore limite totale pari al 15 % della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf.

19. Conversione di gomma naturale o sintetica:

Tabella 13

Valori limite per la conversione di gomma naturale o sintetica

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Impianti nuovi ed esistenti: conversione di gomma naturale o sintetica (consumo di solventi > 15 Mg/anno)	VLEc = 20 mg C/m ³ ^a VLEf = 25 wt- % della quantità di solventi utilizzata ^b Oppure valori limite di emissione totali = 25 wt- % della quantità di solventi utilizzata

^a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m³.

^b Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela in un contenitore sigillato.

20. Pulitura delle superfici:

Tabella 14

Valori limite per la pulitura delle superfici

<i>Attività e soglia</i>	<i>Soglia di consumo dei solventi (in Mg/anno)</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Pulitura delle superfici tramite sostanze attive di cui al punto 3, lettera z), punto i), del presente allegato	1-5	VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m ³
	> 5	VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m ³
Altri tipi di pulitura delle superfici	2-10	VLEc = 75 mg C/m ³ ^a
	> 10	VLEc = 75 mg C/m ³ ^a

^a Sono esonerati dall'applicare questi valori gli impianti per i quali il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera 30 wt- %.

21. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale:

Tabella 15

Valori limite delle emissioni per l'estrazione di olio vegetale e grasso animale e per la raffinazione di olio vegetale

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali)</i>	
Installazioni nuove ed esistenti (consumo di solventi > 10 Mg/anno)	Valore limite di emissione totale (kg di COV/Mg prodotto)	
	Grasso animale:	1,5
	Ricino:	3,0
	Colza:	1,0
	Semi di girasole:	1,0

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valore limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali)</i>
	Semi di soia (frantumazione normale): 0,8
	Semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2
	Altri semi e materiali vegetali: 3,0 ^a
	Tutti i processi di frazionamento, esclusa la degommazione: ^b 1,5
	Degommazione: 4,0

^a I valori limite per le emissioni totali di COV provenienti da impianti che trattano solo lotti di sementi o di altro materiale vegetale sono fissati caso per caso dalla parte, sulla base delle migliori tecniche disponibili.

^b Rimozione delle gomme dall'olio.

22. Impregnazione del legno:

Tabella 16

Valori limite per l'impregnazione del legno

<i>Attività e soglia</i>	<i>Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali)</i>
Impregnazione del legno (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno)	VLEc = 100 ^a mg C/m ³ VLEf = 45 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 11 kg, o meno, di COV/m ³
Impregnazione del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno)	VLEc = 100 ^a mg C/m ³ VLEf = 35 wt- %, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 9 kg, o meno, di COV/m ³

^a Non si applica all'impregnazione con creosoto.

B. Canada

23. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di COV tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:

- VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations — SOR/2009-264;
- VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products. SOR/2009-197;
- Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;
- Guidelines for the Reduction of Ethylene Oxide Releases from Sterilization Applications;
- Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process Emissions from New Organic Chemical Operations. PN1108;
- Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment Leaks. PN1106;
- A Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from Adhesives and Sealants. PN1116;
- A Plan to Reduce VOC Emissions by 20 Percent from Consumer Surface Coatings. PN1114;

- i) Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground Storage Tanks. PN1180;
- j) Environmental Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service Stations and Other Gasoline Dispersing Facilities. PN1184;
- k) Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and Industrial Degreasing Facilities. PN1182;
- l) New Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from Canadian Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coating Facilities. PN1234;
- m) Environmental Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Plastics Processing Industry. PN1276;
- n) National Action Plan for the Environmental Control of Ozone-Depleting Substances (ODS) and Their Halocarbon Alternatives. PN1291;
- o) Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I. PN1066;
- p) Environmental Code of Practice for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Commercial/Industrial Printing Industry. PN1301;
- q) Recommended CCME ⁽¹⁾ Standards and Guidelines for the Reduction of VOC Emissions from Canadian Industrial Maintenance Coatings. PN1320; e
- r) Guidelines for the Reduction of VOC Emissions in the Wood Furniture Manufacturing Sector. PN1338.

C. Stati Uniti d'America

24. I valori limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:

- a) Storage Vessels for Petroleum Liquids — 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti K e Ka;
- b) Storage Vessels for Volatile Organic Liquids — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Kb;
- c) Petroleum Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte J;
- d) Surface Coating of Metal Furniture — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EE;
- e) Surface Coating for Automobile and Light Duty Trucks — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte MM;
- f) Publication Rotogravure Printing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte QQ;
- g) Pressure Sensitive Tape and Label Surface Coating Operations — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte RR;
- h) Large Appliance, Metal Coil and Beverage Can Surface Coating — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti SS, TT e WW;
- i) Bulk Gasoline Terminals — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte XX;
- j) Rubber Tire Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBB;

⁽¹⁾ Canadian Council of Ministers of the Environment.

- k) Polymer Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DDD;
 - l) Flexible Vinyl and Urethane Coating and Printing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFF;
 - m) Petroleum Refinery Equipment Leaks and Wastewater Systems — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti GGG e QQQ;
 - n) Synthetic Fiber Production — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HHH;
 - o) Petroleum Dry Cleaners — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJ;
 - p) Onshore Natural Gas Processing Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKK;
 - q) SOCM I Equipment Leaks, Air Oxidation Units, Distillation Operations and Reactor Processes — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti VV, III, NNN ed RRR;
 - r) Magnetic Tape Coating — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte SSS;
 - s) Industrial Surface Coatings — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte TTT;
 - t) Polymeric Coatings of Supporting Substrates Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte VVV.
 - u) Stationary Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJJ;
 - v) Stationary Internal Combustion Engines — Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII; e
 - w) New and in-use portable fuel containers — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte F.
25. I valori limite per la limitazione delle emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l'inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPS) sono specificati nei seguenti documenti:
- a) Organic HAPs from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte F;
 - b) Organic HAPs from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry: Process Vents, Storage Vessels, Transfer Operations, and Wastewater — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte G;
 - c) Organic HAPs: Equipment Leaks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte H;
 - d) Commercial ethylene oxide sterilizers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte O;
 - e) Bulk gasoline terminals and pipeline breakout stations — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte R;
 - f) Halogenated solvent degreasers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte T;
 - g) Polymers and resins (Group I) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte U;
 - h) Polymers and resins (Group II) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte W;
 - i) Secondary lead smelters — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;
 - j) Marine tank vessel loading — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte Y;
 - k) Petroleum refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CC;
 - l) Offsite waste and recovery operations — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DD;
 - m) Magnetic tape manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE;
 - n) Aerospace manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GG;
 - o) Oil and natural gas production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HH;
 - p) Ship building and ship repair — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte II;

- q) Wood furniture — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJ;
- r) Printing and publishing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KK;
- s) Pulp and paper II (combustion) — C.F.R., parte 63, sottoparte MM;
- t) Storage tanks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OO;
- u) Containers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PP;
- v) Surface impoundments — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQ;
- w) Individual drain systems — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RR;
- x) Closed vent systems — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SS;
- y) Equipment leaks: control level 1 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TT;
- z) Equipment leaks: control level 2 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UU;
- aa) Oil-Water Separators and Organic-Water Separators — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VV;
- bb) Storage Vessels (Tanks): Control Level 2 — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WW;
- cc) Ethylene Manufacturing Process Units — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XX;
- dd) Generic Maximum Achievable Control Technology Standards for several categories — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YY;
- ee) Hazardous waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;
- ff) Pharmaceutical manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGG;
- gg) Natural Gas Transmission and Storage — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHH;
- hh) Flexible Polyurethane Foam Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte III;
- ii) Polymers and Resins: group IV — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJ;
- jj) Portland cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;
- kk) Pesticide active ingredient production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMM;
- ll) Polymers and resins: group III — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOO;
- mm) Polyether polyols — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPP;
- nn) Secondary aluminum production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR;
- oo) Petroleum refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU;
- pp) Publicly owned treatment works — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVV;
- qq) Nutritional Yeast Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCC;
- rr) Organic liquids distribution (non-gasoline) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEE;
- ss) Miscellaneous organic chemical manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFF;
- tt) Solvent Extraction for Vegetable Oil Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGG;
- uu) Auto and Light Duty Truck Coatings — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte IIII;
- vv) Paper and Other Web Coating — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJJ;
- ww) Surface Coatings for Metal Cans — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KKKK;

- xx) Miscellaneous Metal Parts and Products Coatings — 40 C.F.R. Part 63, sottoparte MMMM;
- yy) Surface Coatings for Large Appliances — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNN;
- zz) Printing, Coating and Dyeing of Fabric — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOOO;
- aaa) Surface Coating of Plastic Parts and Products — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPP;
- bbb) Surface Coating of Wood Building Products — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQ;
- ccc) Metal Furniture Surface Coating — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRR;
- ddd) Surface coating for metal coil — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSS;
- eee) Leather finishing operations — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTT;
- fff) Cellulose products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUUU;
- ggg) Boat manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVV;
- hhh) Reinforced Plastics and Composites Production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW;
- iii) Rubber tire manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXX;
- jjj) Stationary Combustion Engines — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYY;
- kkk) Stationary Reciprocating Internal Combustion Engines: Compression Ignition — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZ;
- lll) Semiconductor manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBB;
- mmm) Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
- nnn) Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
- ooo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL;
- ppp) Flexible Polyurethane Foam Fabrication — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMM;
- qqq) Engine test cells/stands — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PTTTT;
- rrr) Friction products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQQ;
- sss) Refractory products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
- ttt) Hospital ethylene oxide sterilizers — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW;
- uuu) Gasoline Distribution Bulk Terminals, Bulk Plants, and Pipeline Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBB;
- vvv) Gasoline Dispensing Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCC;
- www) Paint Stripping and Miscellaneous Surface Coating Operations at Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHHH;
- xxx) Acrylic Fibers/Modacrylic Fibers Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLLL;
- yyy) Carbon Black Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMMM;
- zzz) Chemical Manufacturing Area Sources: Chromium Compounds — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNNNN;
- aaaa) Chemical Manufacturing for Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV;
- bbbb) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAA; e
- cccc) Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCC.

Appendice

Piano di gestione dei solventi**Introduzione**

1. La presente appendice all'allegato sui valori limite di emissione di composti organici volatili (COV) prodotti da fonti fisse fornisce informazioni per l'esecuzione di un piano di gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da applicare (punto 2), vengono forniti un quadro per il bilancio di massa (punto 3) e indicazioni per la verifica della conformità (punto 4).

Principi

2. Il piano di gestione dei solventi ha le seguenti funzioni:
 - a) verifica della conformità, come indicato nell'allegato; e
 - b) individuazione delle future possibilità di riduzione delle emissioni.

Definizioni

3. Le definizioni che seguono forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa:
 - a) per "quantità immessa di solventi organici" (input, I) s'intende:
 - I1: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa,
 - I2: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.);
 - b) per "rilascio di solventi organici" (output, O) s'intende:
 - O1: l'emissione di COVNM negli scarichi gassosi;
 - O2: i solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare il valore di O5;
 - O3: la quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo;
 - O4: le emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;
 - O5: i solventi organici e/o i composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati alle voci O6, O7 o O8);
 - O6: i solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta;
 - O7: i solventi organici o i solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale;
 - O8: i solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati alla voce O7;
 - O9: i solventi organici rilasciati in altro modo.

Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità

4. L'uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base alla prescrizione particolare da verificare, come segue.
 - a) Verifica della conformità alla soluzione di riduzione delle emissioni di cui al punto 6, lettera a), dell'allegato; il valore limite totale viene espresso come emissioni di solvente per prodotto unitario o in altro modo indicato nell'allegato:
 - i) per tutte le attività che ricorrono alla soluzione indicata al punto 6, lettera a), dell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere attivato ogni anno per determinare il consumo. Quest'ultimo può essere calcolato con la seguente equazione:

$$C = I1 - O8$$

In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nelle attività di rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione-obiettivo per ogni anno;

- ii) per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni di COV. Queste ultime possono essere calcolate con la seguente equazione:

$$E = F + O1$$

dove F = emissione fuggitiva di COV, ai sensi della lettera b), punto i), in appresso. Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro relativo al prodotto.

- b) Determinazione delle emissioni fuggitive di COV per raffronto con i valori delle emissioni fuggitive dell'allegato:

- i) metodologia: le emissioni fuggitive di COV possono essere calcolate con la seguente equazione:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

oppure

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità; alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo. Il valore delle emissioni fuggitive è espresso in percentuale della quantità immessa, che può essere calcolata con la formula seguente:

$$I = I1 + I2$$

- ii) frequenza: Le emissioni fuggitive di COV possono essere determinate mediante una serie breve ma completa di misurazioni. Non è necessario ripetere l'operazione sino all'eventuale modifica dell'impianto.»

T. Allegato VII

Il testo dell'allegato VII è sostituito dal seguente testo:

«Calendario ai sensi dell'articolo 3

1. I valori limite di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito.
 - a) Fonti fisse nuove: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata.
 - b) Fonti fisse esistenti: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata o il 31 dicembre 2020, a seconda di quale data sia posteriore.
2. Il termine per l'applicazione dei valori limite per i combustibili e per le nuove fonti mobili di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o le date connesse con le misure di cui all'allegato VIII, a seconda di quale data sia posteriore.
3. I valori limite di COV per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 7, devono essere applicati un anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione.
4. In deroga ai punti 1, 2 e 3, ma fatto salvo il punto 5, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell'adesione al presente protocollo, che estenderà, in tutto o in parte, i termini per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 7, come segue:
 - a) fonti fisse esistenti: fino a quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata;
 - b) combustibili e nuove fonti mobili: fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata;
 - c) per i VOC nei prodotti: fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata.

5. Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell'articolo 3 bis del presente protocollo per quanto riguarda l'allegato VI e/o VIII non può fare anche una dichiarazione ai sensi del punto 4 applicabile allo stesso allegato.»

U. Allegato VIII

Il testo dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

«Valori limite per i combustibili e le fonti mobili nuove

Introduzione

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.
2. Il presente allegato riporta i valori limite per i NO_x, espressi come equivalenti di biossido di azoto (NO₂), per gli idrocarburi, molti dei quali sono composti organici volatili, per il monossido di carbonio (CO) e per il particolato, nonché le specifiche ambientali per i combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli.
3. I termini per l'applicazione dei valori limite di cui al presente allegato sono stabiliti nell'allegato VII.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

Automobili e veicoli commerciali leggeri

4. I valori limite per i veicoli a motore con almeno quattro ruote e deputati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N) figurano nella tabella 1.

Veicoli pesanti

5. I valori limite per i motori dei veicoli pesanti sono indicati nelle tabelle 2 e 3, in funzione delle procedure di prova applicabili.

Mezzi e macchine non stradali con motori ad accensione spontanea (CI) e ad accensione comandata (SI)

6. I valori limite per i trattori agricoli e forestali e per altri motori di macchine o veicoli non stradali figurano nelle tabelle da 4 a 6.
7. I valori limite per locomotive e automotrici ferroviarie figurano, rispettivamente, nella tabella 7 e nella tabella 8.
8. I valori limite per imbarcazioni destinate alla navigazione interna figurano nella tabella 9.
9. I valori limite per imbarcazioni da diporto figurano nella tabella 10.

Motocicli e ciclomotori

10. I valori limite per i motocicli e i ciclomotori figurano, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 12.

Qualità dei combustibili

11. Le specifiche di qualità ambientale per la benzina e il diesel figurano nelle tabelle 13 e 14.

Tabella 1

Valori limite per automobili e veicoli leggeri

Categoria	Classe, applicato a partire da ^a	Massa di riferimento (RW) (kg)	Valori limite ^a														
			Monossido di carbonio		Idrocarburi totali		COVNM		Ossidi di azoto		Idrocarburi e ossidi di azoto insieme		Particolato		Numero di particelle ^a (P)		
			L1 (g/km)	L2 (g/km)	L3 (g/km)	L4 (g/km)	L2+L4 (g/km)	L5 (g/km)	L6 (#/km)								
			Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	
Euro 5	M ^b	1.1.2014	Tutte	1,0	0,50	0,10	—	0,068	—	0,06	0,18	—	0,23	0,0050	0,0050	—	6,0 × 10 ¹¹
	N ₁ ^c	I, 1.1.2014	RW ≤ 1 305	1,0	0,50	0,10	—	0,068	—	0,06	0,18	—	0,23	0,0050	0,0050	—	6,0 × 10 ¹¹
			1 305 < RW ≤ 1 760	1,81	0,63	0,13	—	0,090	—	0,075	0,235	—	0,295	0,0050	0,0050	—	6,0 × 10 ¹¹
			1 760 < RW	2,27	0,74	0,16	—	0,108	—	0,082	0,28	—	0,35	0,0050	0,0050	—	6,0 × 10 ¹¹
	N ₂	1.1.2014		2,27	0,74	0,16	—	0,108	—	0,082	0,28	—	0,35	0,0050	0,0050	—	6,0 × 10 ¹¹
Euro 6	M ^b	1.9.2015	Tutte	1,0	0,50	0,10	—	0,068	—	0,06	0,08	—	0,17	0,0045	0,0045	6,0 × 10 ¹¹	6,0 × 10 ¹¹
	N ₁ ^c	I, 1.9.2015	RW ≤ 1 305	1,0	0,50	0,10	—	0,068	—	0,06	0,08	—	0,17	0,0045	0,0045	6,0 × 10 ¹¹	6,0 × 10 ¹¹
			1 305 < RW ≤ 1 760	1,81	0,63	0,13	—	0,090	—	0,075	0,105	—	0,195	0,0045	0,0045	6,0 × 10 ¹¹	6,0 × 10 ¹¹
			1 760 < RW	2,27	0,74	0,16	—	0,108	—	0,082	0,125	—	0,215	0,0045	0,0045	6,0 × 10 ¹¹	6,0 × 10 ¹¹
	N ₂	1.9.2016		2,27	0,74	0,16	—	0,108	—	0,082	0,125	—	0,215	0,0045	0,0045	6,0 × 10 ¹¹	6,0 × 10 ¹¹

^a È rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente.

^a Un ciclo di prova stabilito dal nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).

^b Esclusi i veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg.

^c E i veicoli di categoria M specificati nella nota b.

Tabella 2

Valori limite per i veicoli pesanti — ciclo di prova a regime stazionario (prova ESC) e prova di risposta al carico (prova ELR)

	Applicato a partire da	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Idrocarburi totali (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)	Fumi (m ⁻¹)
B2 ("EURO V") ^a	1.10.2009	1,5	0,46	—	2,0	0,02	0,5
"EURO VI" ^b	31.12.2013	1,5	—	0,13	0,40	0,010	—

^a Ciclo di prova conforme al ciclo europeo a stato stazionario (prova ESC) e alla prova europea di risposta al carico (prova ELR).
^b Ciclo di prova conforme al ciclo stazionario dei veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC).

Tabella 3

Valori limite per i veicoli pesanti — prove in ciclo transitorio

	Applicato a partire da [*]	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi totali (g/kWh)	Idrocarburi non metanici (g/kWh)	Metano ^a (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolati (g/kWh) ^b
B2 "EURO V" ^c	1.10.2009	4,0	—	0,55	1,1	2,0	0,030
"EURO VI" (CI) ^d	31.12.2013	4,0	0,160	—	—	0,46	0,010
"EURO VI" (PI) ^d	31.12.2013	4,0	—	0,160	0,50	0,46	0,010

Nota: PI = positive ignition, accensione comandata. CI = compression ignition, accensione spontanea.
^{*} È rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente.
^a Solo per i motori a gas naturale.
^b Non si applica ai motori a gas nella fase B2.
^c Ciclo di prova conforme alla prova ETC (ciclo transiente europeo).
^d Ciclo di prova conforme al ciclo transiente per veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC).

Tabella 4

Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IIIB)

Potenza netta (P) (kW)	Applicato a partire da [*]	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
130 ≤ P ≤ 560	31.12.2010	3,5	0,19	2,0	0,025
75 ≤ P < 130	31.12.2011	5,0	0,19	3,3	0,025
56 ≤ P < 75	31.12.2011	5,0	0,19	3,3	0,025
37 ≤ P < 56	31.12.2012	5,0	4,7 ^a	4,7 ^a	0,025

^{*} A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

^a Nota del redattore: questa cifra rappresenta la somma totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto e ha determinato l'inserimento nel testo definitivo approvato di una singola cifra per entrambi i valori, all'interno di una singola cella. Poiché, però, nelle tabelle del presente testo non compaiono linee di demarcazione che definiscono le celle delle tabelle, tale cifra è ripetuta in ciascuna colonna a fini di chiarezza.

Tabella 5

Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IV)

Potenza netta (P) (kW)	Applicato a partire da *	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
$130 \leq P \leq 560$	31.12.2013	3,5	0,19	0,4	0,025
$56 \leq P < 130$	31.12.2014	5,0	0,19	0,4	0,025

* A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

Tabella 6

Valori limite per i motori ad accensione comandata per macchine mobili non stradali

Motori portatili		
Cilindrata (cm ³)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) ^a
Cilindrata < 20	805	50
$20 \leq$ cilindrata < 50	805	50
Cilindrata \geq 50	603	72
Motori non portatili		
Cilindrata (cm ³)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
Cilindrata < 66	610	50
$66 \leq$ cilindrata < 100	610	40
$100 \leq$ cilindrata < 225	610	16,1
Cilindrata \geq 225	610	12,1

Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

^a Le emissioni di NO_x per tutte le classi di motori non devono superare 10 g/kWh.

Tabella 7

Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di locomotive

Potenza netta (P) (kW)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
$130 < P$	3,5	0,19	2,0	0,025

Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

Tabella 8

Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di automotrici

Potenza netta (P) (kW)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
130 < P	3,5	4,0	0,025

Tabella 9

Valori limite per i motori di propulsione per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna

Cilindrata (litri per cilindro/kW)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
Cilindrata < 0,9	5,0	7,5	0,4
Potenza ≥ 37 kW			
0,9 ≤ cilindrata < 1,2	5,0	7,2	0,3
1,2 ≤ cilindrata < 2,5	5,0	7,2	0,2
2,5 ≤ cilindrata < 5,0	5,0	7,2	0,2
5,0 ≤ cilindrata < 15	5,0	7,8	0,27
15 ≤ cilindrata < 20	5,0	8,7	0,5
Potenza < 3 300 kW			
15 ≤ cilindrata < 20	5,0	9,8	0,5
Potenza > 3 300 kW			
20 ≤ cilindrata < 25	5,0	9,8	0,5
25 ≤ cilindrata < 30	5,0	11,0	0,5

Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

Tabella 10

Valori limite per i motori di imbarcazioni da diporto

Tipo di motore	CO (g/kWh) CO = A + B/P _N ^a			Idrocarburi (g/kWh) HC = A + B/P _N ^a			NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)
	A	B	n	A	B	n		
2 tempi	150	600	1	30	100	0,75	10	Non appl.
4 tempi	150	600	1	6	50	0,75	15	Non appl.
CI	5	0	0	1,5	2	0,5	9,8	1

Abbreviazione Non appl. = Non applicabile.

Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

^a Dove A, B e n sono valori costanti e PN è la potenza del motore in kW e le emissioni sono misurate conformemente alle norme armonizzate.

Tabella 11

Valori limite per i motocicli (> 50 cm³; > 45 km/h)

<i>Dimensione del motore</i>	<i>Valori limite</i>
Motociclo < 150 cc	HC = 0,8 g/km NO _x = 0,15 g/km
Motociclo > 150 cc	HC = 0,3 g/km NO _x = 0,15 g/km

Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

Tabella 12

Valori limite per i ciclomotori (< 50 cm³; < 45 km/h)

	<i>Valori limite</i>	
	<i>CO (g/km)</i>	<i>HC + NO_x (g/km)</i>
II	1,0 ^a	1,2

Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.

^a Per veicoli a 3 e 4 ruote, 3,5 g/km.

Tabella 13

Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata — Tipo: Benzina

<i>Parametro</i>	<i>Unità</i>	<i>Limiti</i>	
		<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
Ottani RON (<i>research octane number</i>)		95	—
Ottani MON (<i>motor octane number</i>)		85	—
Tensione di vapore (Reid), periodo estivo ^a	kPa	—	60
Distillazione:			
evaporata a 100 °C	% v/v	46	—
evaporata a 150 °C	% v/v	75	—
Analisi degli idrocarburi:			
— olefine	% v/v	—	18,0 ^b
— idrocarburi aromatici		—	35
— benzene		—	1
Tenore di ossigeno	% m/m	—	3,7
Ossigenati:			
— Metanolo, con aggiunta obbligatoria di agenti stabilizzanti	% v/v	—	3
— Etanolo, con eventuale aggiunta di agenti stabilizzanti	% v/v	—	10
— Alcole isopropilico	% v/v	—	12
— Alcole butilico terziario	% v/v	—	15

Parametro	Unità	Limiti	
		Minimo	Massimo
— Alcole isobutilico	% v/v	—	15
— Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% v/v	—	22
Altri ossigenati ^c	% v/v	—	15
Tenore di zolfo	mg/kg	—	10

^a Il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1° maggio e termina al più presto il 30 settembre. Per le parti interessate da condizioni artiche il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1° giugno e ha fine non prima del 31 agosto, mentre la tensione di vapore Reid (RVP) è limitata a 70 kPa.

^b Ad eccezione della normale benzina senza piombo (con un numero minimo di ottani MON di 81 e un numero minimo di ottani RON di 91), per la quale il tenore massimo di olefine è pari al 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'introduzione sul mercato, ad opera di una parte, di un altro tipo di benzina senza piombo con un numero di ottani inferiore a quello indicato in questa sede.

^c Altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione non è superiore al punto di distillazione finale indicato nelle specifiche nazionali o, qualora non siano previste, nelle specifiche industriali per i combustibili per motori.

Tabella 14

Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione spontanea — Tipo: Carburante diesel

Parametro	Unità	Limiti	
		Minimo	Massimo
Numero di cetano		51	—
Densità a 15 °C	kg/m ³	—	845
Punto di distillazione: 95 %	°C	—	360
Idrocarburi policiclici aromatici	% m/m	—	8
Tenore di zolfo	mg/kg	—	10

B. Canada

12. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni da fonti fisse e mobili, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:

- a) Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations, SOR/2010–201;
- b) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations, SOR/2011–10;
- c) Renewable Fuels Regulations, SOR/2010–189;
- d) Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals, SOR/2007–86;
- e) Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2005–32;
- f) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations, SOR/2003–2;
- g) Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2003–355;
- h) Sulphur in Diesel Fuel Regulations, SOR/2002–254;
- i) Gasoline and Gasoline Blend Dispensing Flow Rate Regulations SOR/2000–43;
- j) Sulphur in Gasoline Regulations, SOR/99–236;

- k) Benzene in Gasoline Regulations, SOR/97-493;
- l) Gasoline Regulations, SOR/90-247;
- m) Federal Mobile PCB Treatment and Destruction Regulations, SOR/90-5;
- n) Environmental Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and Allied Petroleum Products;
- o) Canada-Wide Standards for Benzene, Phase 2;
- p) Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground Storage Tanks. PN 1180;
- q) Environmental Code of Practice for Vapour Recovery in Gasoline Distribution Networks. PN 1057;
- r) Environmental Code of Practice for Light Duty Motor Vehicle Emission Inspection and Maintenance Programs — II edizione. PN 1293;
- s) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone; e
- t) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN 1085.

C. Stati Uniti d'America

13. Applicazione di un programma di controllo delle emissioni da fonti mobili per i veicoli commerciali leggeri, gli autocarri leggeri e pesanti e i combustibili ai sensi del punto 202, lettere a), g) e h), del Clean Air Act, attuato attraverso le seguenti normative:
- a) Registration of fuels and fuel additives — 40 C.F.R., parte 79;
 - b) Regulation of fuels and fuel additives — 40 C.F.R., parte 80, incluso: sottoparte A — general provisions; sottoparte B — controls and prohibitions; sottoparte D — reformulated gasoline; sottoparte H — gasoline sulphur standards; sottoparte I — motor vehicle diesel fuel; non-road, locomotive, and marine diesel fuel; and ECA marine fuel; sottoparte L — gasoline benzene;
 - c) Control of emissions from new and in-use highway vehicles and engines — 40 C.F.R., parti 85 e 86.
14. Le norme per motori e veicoli non stradali sono contenute nei seguenti documenti:
- a) Fuel sulphur standards for non-road diesel engines — 40 C.F.R., parte 80, sottoparte I;
 - b) Aircraft engines — 40 C.F.R., parte 87;
 - c) Exhaust emission standards for non-road diesel engines — Tier 2 and 3; 40 C.F.R., parte 89;
 - d) Non-road compression-ignition engines — 40 C.F.R., parti 89 e 1039;
 - e) Non-road and marine spark-ignition engines — 40 C.F.R., parti 90, 91, 1045 e 1054;
 - f) Locomotives — 40 C.F.R., parti 92 e 1033;
 - g) Marine compression-ignition engines — 40 C.F.R., parti 94 e 1042;
 - h) New large non-road spark-ignition engines — 40 C.F.R., parte 1048;
 - i) Recreational engines and vehicles — 40 C.F.R., parte 1051;

- j) Control of evaporative emissions from new and in-use non-road and stationary equipment — 40 C.F.R., parte 1060;
- k) Engine testing procedures — 40 C.F.R., parte 1065; e
- l) General compliance provisions for non-road programs — 40 C.F.R., parte 1068.»

V. Allegato IX

1. Al punto 6, la frase finale è soppressa.
2. Al punto 9, la frase finale è soppressa.
3. La nota 1 è soppressa.

W. Allegato X

1. È aggiunto il seguente nuovo allegato X:

«ALLEGATO X

Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

2. Unicamente nella presente sezione, con i termini “polvere” e “particelle sospese totali” (TSP) si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione in condizioni specifiche.
3. Ai fini della presente sezione, per “valore limite di emissione” s'intende la quantità di polveri e/o particelle sospese totali (TSP) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m³), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.
4. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l'emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
5. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
6. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
 - a) una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7 nei seguenti casi:
 - i) per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;
 - ii) per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;

- b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all'ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto;
- c) le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento.
- d) nel caso di impianti di combustione multicompostibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth ⁽¹⁾:

Tabella 1

Valori limite per le emissioni di polveri da impianti di combustione ^a

<i>Tipo di carburante</i>	<i>Potenza termica (MWth)</i>	<i>Valori limite di emissione per polveri (mg/m³ b)</i>
Combustibili solidi	50–100	Impianti nuovi:
		20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba)
	100–300	Impianti esistenti:
		30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 30 (biomassa, torba)
		Impianti nuovi:
		20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba)
> 300	Impianti esistenti:	
	25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba)	
	Impianti nuovi:	
	10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba)	
Combustibili liquidi	50–100	Impianti nuovi:
		20
	100–300	Impianti esistenti:
		30 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione)
Combustibili liquidi	100–300	Impianti nuovi:
		20
Combustibili liquidi	100–300	Impianti esistenti:
		25 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione)

⁽¹⁾ La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.

<i>Tipo di carburante</i>	<i>Potenza termica (MWth)</i>	<i>Valori limite di emissione per polveri (mg/m³ ^b)</i>
	> 300	Impianti nuovi: 10 Impianti esistenti: 20 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione)
Gas naturale	> 50	5
Altri gas	> 50	10 30 (per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove)

- ^a I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
- agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;
 - agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
 - agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico;
 - agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
 - ai reattori utilizzati nell'industria chimica;
 - ai forni a coke a batteria,
 - ai cowper;
 - alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta;
 - agli inceneritori di rifiuti; e
 - agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.
- ^b Il tenore d'ossigeno di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.

8. Raffinerie di olio minerale e di gas:

Tabella 2

Valori limite per le emissioni di polveri rilasciate dalle raffinerie di olio minerale e di gas

<i>Fonte di emissioni</i>	<i>Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³)</i>
Rigeneratori FCC (cracking catalitico a letto fluido)	50

9. Produzione di clinker di cemento:

Tabella 3

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di cemento ^a

	<i>Valore limite di emissione per le polveri (mg/m³)</i>
Impianti per la produzione di clinker di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker.	20

- ^a Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all'10 %.

10. Produzione di calce viva:

Tabella 4

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di calce viva ^a

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Cottura nei forni da calce	20 ^b

^a Impianti per la produzione di calce viva con una capacità di 50 Mg/giorno o superiore. Ciò comprende i forni da calce integrati in altri processi industriali, fatta eccezione per l'industria della pasta di carta (cfr. tabella 9). Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all'11 %.

^b Se la resistività della polvere è elevata, i valori limite di emissione possono essere più elevati, fino a 30 mg/m³.

11. Produzione e lavorazione dei metalli:

Tabella 5

Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dalla siderurgia primaria

Attività e soglia di capacità	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Impianti di sinterizzazione	50
Impianto di pellettizzazione	20 per frantumazione, macinazione ed essiccazione 15 per tutte le altre fasi
Altiforni: Preriscaldatori (> 2,5 t/ora)	10
Acciaieria a ossigeno e colata continua (> 2,5 t/ora)	30
Produzione di acciaio con forni elettrici e colata (> 2,5 t/ora)	15 (impianti esistenti) 5 (impianti nuovi)

Tabella 6

Valori limite per le emissioni di polveri provenienti da fonderie

Attività e soglia di capacità	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Fonderie (>20 t/giorno)	20
— tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi)	
— tutti gli stampi (permanenti, a perdere)	
Laminazione a freddo e a caldo	20
	50 se la presenza di fumi umidi impedisce l'applicazione di un filtro a maniche

Tabella 7

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione e trasformazione di metalli non ferrosi

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³) (giornalmente)
Trasformazione di metalli non ferrosi	20

12. Produzione di vetro:

Tabella 8

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di vetro ^a

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Impianti nuovi	20
Impianti esistenti	30

^a Impianti per la produzione di vetro o fibre di vetro con una capacità di 20 Mg/giorno o superiore. Le concentrazioni si riferiscono alle emissioni gassose secche all'8 % d'ossigeno in volume (fusione in continuo) e al 13 % d'ossigeno in volume (fusione discontinua).

13. Produzione di pasta di carta:

Tabella 9

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di pasta di carta

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³) (giornalmente)
Caldaia ausiliaria	40 per la combustione di combustibili liquidi (al 3 % di tenore d'ossigeno) 30 per la combustione di combustibili solidi (al 6 % di tenore d'ossigeno)
Caldaia a recupero e forno da calce	50

14. Incenerimento dei rifiuti:

Tabella 10

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dall'incenerimento dei rifiuti

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (> 3 Mg/ora)	10
Incenerimento di rifiuti pericolosi e di rifiuti sanitari (> 1 Mg/ora)	10

Nota: Tenore d'ossigeno di riferimento: su base secca, 11 %

15. Produzione di biossido di titanio:

Tabella 11

Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di biossido di titanio

	Valore limite di emissione per le polveri (mg/m ³)
Procedimento al solfato, emissioni totali	50
Procedimento con cloruro, emissioni totali	50

Nota: Per fonti di emissioni di portata contenuta all'interno di un impianto, è possibile applicare un valore limite di emissione pari a 150 mg/m³.

16. Impianti di combustione con una potenza termica nominale < 50 MWth:

il presente paragrafo ha carattere di raccomandazione e descrive le misure che possono essere prese se una parte ritiene che siano tecnicamente ed economicamente fattibili per il controllo del particolato:

- a) impianti di combustione domestici con una potenza termica nominale < 500 MWth:
- i) le emissioni provenienti da stufe a combustione e caldaie domestiche nuove aventi una potenza termica nominale < 500 kWth possono essere ridotte mediante l'applicazione di:
- aa) norme relative ai prodotti, come le norme CEN (ad esempio, EN 303-5) e norme equivalenti in Canada e negli Stati Uniti. I paesi di applicazione delle norme relative ai prodotti possono definire requisiti nazionali supplementari tenendo conto, in particolare, del contributo delle emissioni di composti organici condensabili alla formazione di PM ambiente; oppure
- bb) marchi di qualità ecologica che specificano criteri di rendimento che di norma sono più severi rispetto ai requisiti minimi di efficienza delle norme EN sui prodotti o rispetto alla normativa nazionale.

Tabella 12

Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da nuovi impianti di combustione funzionanti con combustibili solidi, di potenza termica nominale < 500 kWth, da utilizzare insieme alle norme relative ai prodotti

	Polveri (mg/m ³)
Caminetti e stufe aperti/chiusi che utilizzano legno	75
Caldaie a ceppi di legna (con serbatoio di accumulo termico)	40
Stufe e caldaie a pellet	50
Stufe e caldaie che utilizzano combustibili solidi diversi dalla legna	50
Impianti a combustione automatica	50

Nota: tenore di O₂ di riferimento: 13 %.

- ii) le emissioni da stufe e caldaie a combustione residenziali esistenti possono essere ridotte mediante le seguenti misure primarie:
- aa) campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo alla necessità di:
- utilizzare correttamente stufe e caldaie,
 - utilizzare solo legno non trattato,
 - stagionare correttamente il legno in modo che abbia il giusto tenore di umidità;
- bb) un programma che promuova la sostituzione delle caldaie e delle stufe vecchie con apparecchi moderni; oppure
- cc) l'obbligo di sostituire o mettere a norma i vecchi impianti.
- b) impianti di combustione non domestici con una potenza termica nominale di 100 kWth–1 MWth:

Tabella 13

Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 100 kwth-1 MWth.

		Polveri (mg/m ³)
combustibili solidi 100-500 kWth	Impianti nuovi	50
	Impianti esistenti	150

		<i>Polveri (mg/m³)</i>
combustibili solidi 500 kWth–1 MWth	Impianti nuovi	50
	Impianti esistenti	150

Nota: Contenuto di riferimento di O₂: legna, altra biomassa solida e torba: 13 %; carbone, lignite e altri combustibili solidi: 6 %.

- c) impianti di combustione con una potenza termica nominale > 1–50 MWth:

Tabella 14

Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 1 MWth–50 MWth.

		<i>Polveri (mg/m³)</i>
combustibili solidi > 1–5 MWth	Impianti nuovi	20
	Impianti esistenti	50
combustibili solidi > 5–50 MWth	Impianti nuovi	20
	Impianti esistenti	30
combustibili liquidi > 1–5 MWth	Impianti nuovi	20
	Impianti esistenti	50
combustibili liquidi > 5–50 MWth	Impianti nuovi	20
	Impianti esistenti	30

Nota: tenore di O₂ di riferimento: legna, altra biomassa solida e torba: 11 %; carbone, lignite e altri combustibili fossili solidi: 6 %; combustibili liquidi, inclusi biocombustibili liquidi: 3 %.

B. Canada

17. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di PM tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati alle lettere da a) a h) in appresso. I valori limite di emissione possono essere espressi in termini di PM o TPM (totale del particolato). Per TPM, in questo contesto, si intende qualsiasi PM con diametro aerodinamico inferiore a 100 µm:

- a) Secondary Lead Smelter Release Regulations, SOR/91-155;
- b) Environmental Code of Practice for Base Metals Smelters and Refineries;
- c) New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
- d) Environmental Code of Practice for Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/7);
- e) Environmental Code of Practice for Non-Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/8);
- f) Emission Guidelines for Cement Kilns. PN 1284;
- g) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone; e
- h) Performance testing of solid-fuel-burning heating appliances, Canadian Standards Association, B415. 1-10.

C. Stati Uniti d'America

18. I valori limite per ridurre le emissioni di PM prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:

- a) Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti AA e AAa;
- b) Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
- c) Kraft Pulp Mills — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BB;
- d) Glass Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CC;
- e) Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;
- f) Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;
- g) Grain Elevators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DD;
- h) Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti E, Ea e Eb;
- i) Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
- j) Portland Cement — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;
- k) Lime Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HH;
- l) Hot Mix Asphalt Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte I;
- m) Stationary Internal Combustion Engines: Compression Ignition — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII;
- n) Petroleum Refineries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
- o) Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte L;
- p) Metallic Minerals Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LL;
- q) Secondary Brass and Bronze — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte M;
- r) Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte N;
- s) Basic Process Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Na;
- t) Phosphate Rock Processing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte NN;
- u) Sewage Treatment Plant Incineration — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte O;
- v) Nonmetallic Minerals Processing Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte OOO;
- w) Primary Copper Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;
- x) Ammonium Sulfate Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PP;
- y) Wool Fiberglass Insulation — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PPP;
- z) Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;
- aa) Primary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
- bb) Primary Aluminum reduction plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte S;
- cc) Phosphate Fertilizer Production — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte T, U, V, W, X;
- dd) Asphalt Processing and Asphalt Roofing Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UU;
- ee) Calciners and Dryers in Mineral Industries — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UUU;

- ff) Coal Preparation Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;
 - gg) Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z;
 - hh) Residential Wood Heaters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAA;
 - ii) Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
 - jj) Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBBB;
 - kk) Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE;
 - ll) Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFFF;
 - mm) Stationary Compression Ignition Internal Combustion Engines — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII; e
 - nn) Lead Acid Battery Manufacturing Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KK.
19. Valori limite per la limitazione delle emissioni di PM da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l'inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants/HAPS):
- a) Coke oven batteries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L;
 - b) Chrome Electroplating (major and Area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte N;
 - c) Secondary lead smelters — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;
 - d) Phosphoric Acid Manufacturing Plants — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AA;
 - e) Phosphate Fertilizers Production Plants — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BB;
 - f) Magnetic Tape Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE;
 - g) Primary Aluminum — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L;
 - h) Pulp and paper II (combustion) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MM;
 - i) Mineral wool manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDD;
 - j) Hazardous waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;
 - k) Portland cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;
 - l) Wool fiberglass manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNN;
 - m) Primary copper — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQ;
 - n) Secondary aluminum — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR;
 - o) Primary lead smelting — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTT;
 - p) Petroleum refineries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU;
 - q) Ferroalloys production — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXX;
 - r) Lime manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAA;
 - s) Coke Ovens: Pushing, Quenching, and Battery Stacks — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCC;
 - t) Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
 - u) Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
 - v) Site remediation — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGG;
 - w) Miscellaneous coating manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHH;

- x) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL;
- y) Taconite Iron Ore Processing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRRR;
- z) Refractory products manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
- aa) Primary magnesium refining — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTT;
- bb) Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;
- cc) Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;
- dd) Primary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
- ee) Secondary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
- ff) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGG;
- gg) Lead Acid Battery Manufacturing (Area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPP;
- hh) Glass manufacturing (area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
- ii) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTT;
- jj) Chemical Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVV;
- kk) Plating and Polishing Operations (Area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW;
- ll) Area Source Standards for Nine Metal Fabrication and Finishing Source Categories — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXXX;
- mm) Ferroalloys Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;
- nn) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;
- oo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAA;
- pp) Chemical Preparation (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBB;
- qq) Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCC;
- rr) Prepared animal feeds manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDDDD;
- ss) Gold Mine Ore Processing and Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE.»

X. Allegato XI

È aggiunto il seguente nuovo allegato XI:

«ALLEGATO XI

Valori limite per il contenuto di composti organici volatili dei prodotti

1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

2. La presente sezione riguarda la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.

3. Ai fini della sezione A del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
- a) "sostanze": qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o in prodotti industriali, in forma solida, liquida o gassosa;
 - b) "preparati": miscele o soluzioni composte di due o più sostanze;
 - c) "composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto o un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
 - d) "composto organico volatile (COV)": qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa;
 - e) "contenuto di VOC": la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. La massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento non è considerata parte del contenuto di COV;
 - f) "solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
 - g) "rivestimento": qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie;
 - h) "pellicola": uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti;
 - i) "rivestimenti a base acquosa (BA)": i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;
 - j) "rivestimenti a base solvente (BS)": i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;
 - k) "immissione sul mercato": la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale delle parti viene considerata come immissione sul mercato ai sensi del presente allegato.
4. Per "pitture e vernici" si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi, e delle rispettive finiture, impianti e strutture connessi:
- a) "pitture opache per interni per pareti e soffitti": rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) < 25 a 60 gradi;
 - b) "pitture lucide per interni per pareti e soffitti": rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25 a 60 gradi;
 - c) "pitture per pareti esterne di supporto minerale": rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
 - d) "pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica": rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per supporti di legno, metallo o plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
 - e) "vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne": rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli impregnanti opachi per legno. Per "impregnanti opachi per legno" si intendono i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
 - f) "impregnanti non filmogeni per legno": impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
 - g) "primer": rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
 - h) "primer fissanti": rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurramento;

- i) "pitture monocomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni. Sono concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni, ad esempio strato di fondo e strato di finitura per materie plastiche, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffi, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie;
 - j) "pitture bicomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione;
 - k) "pitture multicolori": rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
 - l) "pitture per effetti decorativi": rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
5. Per "prodotti per carrozzeria" si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate. Vengono utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell'impianto di produzione. In questo senso, per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili:
- a "prodotti preparatori e di pulizia": prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
 - i) i "prodotti preparatori" comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone;
 - ii) per "prodotto predetergente" si intende un prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
 - b) "stucco/mastice (bodyfiller/stopper)": composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo/stucco (surfacers/filler);
 - c) "primer": qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo;
 - i) "fondo/stucco (surfacers/filler)": rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
 - ii) "primer universali per metalli": rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato, fondi non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo;
 - iii) "primer fosfatante (wash primer)": rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
 - d) "strato di finitura" (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti:
 - i) "base (base coating)": rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie;
 - ii) "vernice trasparente (clear coating)": rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;

- e) "finiture speciali": rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlato in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne;
6. Le parti faranno in modo che i prodotti di cui al presente allegato che siano immessi sul mercato nel loro territorio rispettino il contenuto massimo di COV di cui alle tabelle 1 e 2. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, le parti possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nel presente allegato. Le parti possono inoltre esonerare dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività contemplata dall'allegato VI e svolta in un impianto registrato o autorizzato in conformità all'allegato stesso.

Tabella 1

Contenuto massimo di COV di pitture e vernici

<i>Sottocategoria</i>	<i>Tipo</i>	<i>(g/l) *</i>
Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss ≤ 25 a 60 gradi)	BA (base acquosa)	30
	BS (base solvente)	30
Pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss > 25 a 60 gradi)	BA (base acquosa)	100
	BS (base solvente)	100
Pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA (base acquosa)	40
	BS (base solvente)	430
Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo	BA (base acquosa)	130
	BS (base solvente)	300
Vernici e coloranti del legno per finiture interne/esterne, compresi i coloranti del legno opachi	BA (base acquosa)	130
	BS (base solvente)	400
Impregnanti per legno non filmogeni, per interni ed esterni	BA (base acquosa)	130
	BS (base solvente)	700
Primer	BA (base acquosa)	30
	BS (base solvente)	350
Primer fissanti	BA (base acquosa)	30
	BS (base solvente)	750
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA (base acquosa)	140
	BS (base solvente)	500
Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici	BA (base acquosa)	140
	BS (base solvente)	500
Pitture multicolori	BA (base acquosa)	100
	BS (base solvente)	100
Pitture per effetti decorativi	BA (base acquosa)	200
	BS (base solvente)	200

* g/l di prodotto pronto all'uso.

Tabella 2

Contenuto massimo di COV nei prodotti per carrozzeria

<i>Sottocategoria</i>	<i>Rivestimenti</i>	<i>COV (g/l) *</i>
Preparazione e pulizia	Prodotti per preparazione	850
	Prodotti predetergenti	200
Stucchi/mastici	Tutti i tipi	250
Primer	Fondo/stucco (<i>surfacers/filler</i>) e primer universali (metalli)	540
	Primer fosfatante (<i>wash primer</i>)	780
Finiture	Tutti i tipi	420
Finiture speciali	Tutti i tipi	840

* g/l di prodotto pronto per l'uso. Fatta eccezione per "prodotti preparatori e di pulizia", qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere detratto.

B. Canada

7. Saranno eventualmente stabiliti valori limite per limitare le emissioni di COV derivanti dall'uso di prodotti di consumo e commerciali, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie, tecniche e misure di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
- a) VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations, SOR/2009-264;
 - b) VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products, SOR/2009-197;
 - c) Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes), SOR/2006-279;
 - d) Federal Halocarbon Regulations, SOR/2003-289;
 - e) Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, SOR/2003-99;
 - f) Solvent Degreasing Regulations, SOR/2003-283;
 - g) Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) Regulations, SOR/2003-79;
 - h) Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
 - i) Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL);
 - j) Order Amending Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Miscellaneous Program);
 - k) Ozone-depleting Substances Regulations, SOR/99-7;
 - l) Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;
 - m) Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, related to the resin and synthetic rubber manufacturing sector;

- n) Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, implicated in the polyurethane and other foam sector (except polystyrene);
- o) Notice with Respect to Certain Hydrochlorofluorocarbons;
- p) Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL); e
- q) Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities. PN 1053.

C. Stati Uniti d'America

8. I valori limite per limitare le emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione di composti organici volatili per prodotti di consumo e commerciali (National Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer and Commercial Products) sono specificati nei seguenti documenti:
- a) Automobile refinish coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte B;
 - b) Consumer products — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte C;
 - c) Architectural coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte D; e
 - d) Aerosol coatings — 40 C.F.R., parte 59, sottoparte E.»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT